

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

(Provincia di Trento)



PIANO REGOLATORE GENERALE 2019

RECEPIMENTO PRESCRIZIONI E CONTRODEDUZIONI

RIFERIMENTO: VERBALE DI CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
. 36/2020 DI DATA 07/07/2020

Marzo 2021 - Adozione definitiva

dott. arch. Remo Zulberti
remozulberti@hotmail.com



Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

Dott. Architetto
REMO ZULBERTI

692 sez. A ARCHITETTURA

Allegato alla delibera di Consiglio n. 9 del 29 marzo 2021

Il Sindaco

Franco Bazzoli

(sottoscritto digitalmente)

Il Segretario comunale

Vincenzo dr. Todaro

(sottoscritto digitalmente)

La delegata alla firma

Susan Molinari

(sottoscritto digitalmente)

SOMMARIO

Termini.....	2
Oggetto e Scopo della presente relazione.....	3
Legenda.....	3
Precisazione in ordine alla numerazione delle varianti e corrispondenza con le diverse valutazioni fatte dai servizi provinciali.....	3
Estratto verbale e Controdeduzioni.....	4
Premessa	4
Valutazione ambientale strategica	5
Informatizzazione del PRG.....	5
Cartografia	5
Differenze non segnalate come modifiche.	12
Verifica preventiva del rischio idrogeologico.....	14
Con parere di data 19 maggio 2020 , il Servizio Geologico ha trasmesso il seguente parere relativamente alla variante in esame.	14
Il Servizio Bacini Montani con parere di data 23 maggio 2020 , comunica quanto segue.	18
Servizio Foreste e fauna	23
Servizio Prevenzione Rischi	26
APRIE	27
Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale.	27
Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico	27
Norme Di Attuazione	31
Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo	34
Tutela Del Suolo	34
Tutela Delle Acque.....	36
Inquinamento Acustico	37
Aree agricole e aree agricole di pregio.....	37
Aree protette.....	38
Beni culturali	39
Invarianti PUP	39
Tutela Archeologica	41

TERMINI

Il Verbale di Conferenza di Pianificazione n. 36/2020 di data 07/07/2020, è stato trasmesso al Comune di Sella Giudicarie in data 03/08/2020.

I termini di procedimento stabiliti dall'art. 39 della L.P.15/2015, prevedono che la adozione definitiva debba essere effettuata entro 120 giorni e quindi entro il 01/12/2020.

Art. 37 - Adozione del PRG

1. *Preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del PRG, il comune pubblica un avviso, indicando gli obiettivi che intende perseguire, su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi. Il comune può prevedere ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.*
2. *Decorso il periodo di pubblicazione previsto dal comma 1, il comune elabora il progetto di piano. Per l'elaborazione del progetto di piano il comune può avvalersi dei dati conoscitivi del SIAT e del supporto della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, e può organizzare appositi confronti istruttori con le strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti l'ambiente, il paesaggio, la pericolosità, la mobilità e l'assetto idrogeologico e forestale.*
3. *Il comune adotta in via preliminare il PRG e pubblica l'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone con le modalità previste dal comma 1. Contestualmente il comune deposita il piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi e pubblica sul sito istituzionale tutta la relativa documentazione integrale. Nel medesimo periodo di deposito, il comune può svolgere ulteriori forme di partecipazione ai sensi dell'articolo 19. Il piano è trasmesso tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio e, se è stato approvato il PTC o il relativo stralcio, alla comunità.*
4. *Nel termine previsto dal comma 3 chiunque può presentare osservazioni sul piano nel pubblico interesse. Entro venti giorni dalla scadenza del termine il comune pubblica, per venti giorni consecutivi, nel sito internet del comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini, l'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute e una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione, le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune. I termini previsti da questo comma sono perentori.*
5. *La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio indice una conferenza di pianificazione cui partecipano il comune proponente, la comunità, nei casi previsti dal comma 3, e le altre strutture provinciali, enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere la volontà della struttura o dell'ente di appartenenza, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento del piano, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. Se la struttura provinciale competente richiede l'integrazione degli atti di piano, il comune provvede entro il termine perentorio di novanta giorni, pena l'estinzione del procedimento.*
6. *La conferenza di pianificazione verifica la coerenza del PRG omissis adottato con il PUP e con il PTC o con i relativi stralci - se approvati -, assume i pareri delle altre strutture provinciali o degli enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie e verifica la compatibilità delle previsioni concernenti eventuali nuovi insediamenti industriali insalubri con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La conferenza considera le posizioni espresse e, a seguito della ponderazione degli interessi, si esprime con un verbale che costituisce parere conclusivo. I dissensi delle amministrazioni e delle strutture provinciali preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del vincolo e del pericolo idrogeologico, del patrimonio storico-artistico, della tutela della salute e della pubblica incolumità sono resi in forma esplicita nella conferenza. Si considera acquisito l'assenso dell'ente, della struttura o dell'amministrazione che non ha partecipato alla conferenza o il cui rappresentante non ha espresso definitivamente nella conferenza la volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata.*
7. *Il comune modifica il PRG per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere conclusivo espresso in conferenza.*
8. *Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte. La mancata adozione definitiva del piano entro il termine previsto comporta l'estinzione di diritto del procedimento.*
9. *Il comune trasmette il piano alla Giunta provinciale per la successiva approvazione.*

OGGETTO E SCOPO DELLA PRESENTE RELAZIONE

La presente relazione riporta in estratto tutti i punti richiamati all'interno del Verbale di Conferenza di pianificazione, annotando per ogni singolo argomento, e per ogni singola variante o articolo di norma, le **controdeduzioni**, le **integrazioni motivazionali** a sostegno delle scelte effettuate dall'amministrazione comunale e le **modifiche introdotte** negli elaborati del PRG per l'adozione definitiva

La presente relazione costituisce supplemento sostanziale alla Relazione illustrativa ed alla Rendicontazione Urbanistica.

Legenda

Gli estratti dal Verbale di conferenza vengono riportati con testo arial nero:

Per quanto riguarda la documentazione cartografica, la variante al PRG adottata è stata redatta secondo le specificazioni tecniche per l'“Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio”

Le risposte e la descrizione delle azioni conseguenti introdotte per la adozione definitiva vengono riportate in arial corsivo blu:

Il documento di rendicontazione urbanistica è stato integrato con la verifica di coerenza e compatibilità con rispetto al piano stralcio PTC delle Giudicarie con particolare riferimento alle aree di protezione fluviale e delle zone agricole.

Precisazione in ordine alla numerazione delle varianti e corrispondenza con le diverse valutazioni fatte dai servizi provinciali.

La lettura del verbale di conferenza di pianificazione risulta difficoltoso a causa della frammentazione delle valutazioni effettuate sulle singole varianti, talora anche contraddittorie, per le quali manca una valutazione di sintesi.

Le risposte ai pareri viene quindi riportata seguendo lo stesso criterio, cercando di effettuare i rinvii e collegamenti utili per potere effettuare una valutazione di sintesi e raccogliendo all'interno delle valutazioni quanto possibile per potere confermare la variante, inserendo le opportune prescrizioni.

Per esempio: la variante v26:

Servizio Geologico:	a pagina 16 è riportato il parere del Servizio Geologico e appare negativo per la parte ricadente in elevata pericolosità con riferimento alla nuova CSP;
Servizio Bacini Montani:	a pagina 18 è riportato il parere del Servizio Bacini Montani e sempre con riferimento alla nuova CSP il parere non è negativo, purché vengano inserite prescrizioni in fase progettuale;
Agenzia Protezione Ambiente:	a pagina 30 vi è un parere dell'APPA che appare positivo, salvaguardando i dieci metri dalle acque pubbliche.
Servizio Urbanistica:	Nel capitolo relativo alla valutazione sotto il profilo urbanistico e paesaggistico non si trova nessuna citazione.

La risposta viene riportata al primo parere utile, ed ai successivi si fa un rinvio. Le modifiche per l'adozione definitiva sono in ogni caso evidenziate nell'elenco varianti dove con il colore giallo sono riportate le modifiche interenti la valutazione, la destinazione di zona di variante, le eventuali prescrizioni, i codici shape e la superficie.

Per l'adozione definitiva si chiede, nel limite del possibile, di unire i pareri del Servizio geologico, del Servizio bacini montani e del Servizio foreste riferiti alle singole varianti al fine di potere disporre di un parere di sintesi sulle criticità riscontrate.

ESTRATTO VERBALE E CONTRODEDUZIONI

OGGETTO: Comune di Sella Giudicarie – Variante 2019 al PRG -Adozione preliminare (pratica 2774). Rif. delib. Cons. n. 45 del 31 ottobre 2019 – prima adozione.

-visti gli atti di cui all'oggetto;-vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";-vista la L.P. 04.03.2008, n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";-vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";-vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";

L'anno 2020, il giorno 07 del mese di luglio alle ore 9.00 si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata con nota prot. n. 313846 di data 11 giugno 2020 per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale. Visto quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la conferenza di pianificazione è stata convocata in "videoconferenza" con il sistema in uso presso la Provincia autonoma di Trento. I partecipanti invitati alla Conferenza si sono connessi al link <https://meet.google.com/umw-mgmb-fmh> con un device informatico dotato di connessione internet, browser o apposita app "meet" di Google, di microfono e telecamera. I partecipanti sono riconosciuti fisicamente, per mezzo della webcam in dotazione, dal Presidente della Conferenza e dichiarano di essere soli nella stanza dalla quale sono collegati. Si è quindi preso atto delle presenze (a tal fine farà fede la videoregistrazione della conferenza effettuata con la modalità "registra

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza ad ore 9.15.

Premessa

Con deliberazione ~~commissariale~~ **Consiliare** n. **45** del **31 ottobre 2019** il Comune di Sella Giudicarie ha preliminarmente adottato una variante al piano regolatore generale. La documentazione della variante al PRG è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 16 dicembre 2019 consentendo l'avvio del procedimento di valutazione del piano. In data 18 febbraio 2020, il procedimento di approvazione della variante risulta essere sospeso per 50 giorni dallo scrivente Servizio per esigenze istruttorie. In data 8 aprile 2020 risultano essere state richieste delle integrazioni pervenute informalmente in data 21 maggio 2020. Con lettera di data 11 giugno 2020 risulta indetta dallo scrivente Servizio la convocazione della conferenza di pianificazione per il giorno 7 luglio 2020 ore 9.00.

Nell'ambito della Conferenza di pianificazione le finalità della variante al PRG sono state inizialmente illustrate dal Sindaco del Comune di Sella Giudicarie, che ha riferito che la variante risulta essere l'esito della predisposizione di una prima variante di un ex territorio amministrativo poi fuso nel nuovo Comune di Sella Giudicarie. Inizialmente la variante è stata predisposta al fine di armonizzare l'apparato normativo degli ex comuni, oltre che a recepire la legge urbanistica provinciale e il relativo regolamento urbanistico. Nel frattempo, nel corso della predisposizione della variante, sono pervenute dai cittadini più di cento richieste ed osservazioni, oltre a quelle della stessa Amministrazione. L'Amministrazione durante la fase predisposizione variante ha così dovuto al momento della sua formazione verificare dal punto di vista urbanistico tali richieste, verificandone la legittimità oltre che l'opportunità. Si è pertanto giunti ad una pianificazione urbanistica che rappresenta a tutti gli effetti il nuovo Piano Regolatore del comune di Sella Giudicarie, con l'obiettivo tra gli altri di facilitare cittadini e tecnici nella predisposizione delle pratiche edilizie. Il tecnico progettista ha poi comunicato che, in primo luogo, risulta eseguita un'analisi del territorio di Sella Giudicarie e che, in considerazione dell'attuale stato della pianificazione, ha sottolineato la successiva difficoltà incontrata nell'armonizzare quanto già pianificato dagli ex comuni di Sella Giudicarie. Riferisce che sono state comunque confermate le previsioni urbanistiche, ed introdotte quelle modifiche alle aree agricole e agli ambiti fluviali in recepimento dei piani stralcio del PTC delle Giudicarie. Si è preso inoltre atto di quanto comunicato in sede di Conferenza, ovvero della recente approvazione della variante al Piano del Parco Adamello Brenta, che prevede l'estensione del perimetro del Parco per un tratto della Val di Breguzzo.

Pertanto le varianti in esame ricadenti all'interno del perimetro del Parco saranno oggetto di stralcio in sede di adozione definitiva, in quanto di competenza del Parco. Segnala che l'apparato normativo viene ridefinito, e che, in sede di adozione definitiva, risulteranno specificate le varianti apportate dal punto di vista normativo rispetto alla pianificazione in essere. Il Sindaco conclude l'intervento dell'Amministrazione sottolineando che la variante si allinea alla legislazione urbanistica provinciale in tema di consumo di suolo e conseguente contenimento dell'espansione edilizia, se si tiene conto che risultano stralciati circa 30.000 m² di edificabilità, ovvero a fronte di uno stralcio di 8.000 m² di SUN, ne risultano concessi nuovi 1.200 m² di SUN, con un saldo conseguente negativo di 6.800 m² di SUN.

Valutazione ambientale strategica

La variante configura il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e del d.P.P. 14 settembre 2006 n.15/68/Leg. quale allegato della rendicontazione urbanistica. La rendicontazione allegata alla variante attesta che non si è reso necessario la predisposizione del rapporto ambientale in quanto nessuna variante, nella fase di autovalutazione, ha evidenziato effetti significativi sull'ambiente, nessuna variante interessa territorio soggetto a vincoli di Rete natura 2000 e nessuna variante prevede la realizzazione di opere soggette a VIA. Per quanto attiene agli altri aspetti inerenti il documento di rendicontazione urbanistica, si rinvia al parere dei servizi provinciali, ed in particolar modo al parere del Servizio Aree protette relativamente al fatto che vi sono tre previsioni di varianti che interferiscono con la ZSC "Re di Castello – Breguzzo", per queste risulta necessaria la valutazione di incidenza.

Lo studio di incidenza verrà predisposto in fase progettuale. La prescrizione viene inserita nelle norme di attuazione con Z602. (Articolo 24.8 e 24.9).

-Si fa altresì presente che il documento di rendicontazione dovrebbe richiamare gli aspetti di coerenza di carattere urbanistico e ambientale rispetto ai piani stralcio del PTC delle Giudicarie, oltre che integrare la documentazione relativamente all'ex territorio amministrativo di Lardaro non contemplato nella relazione. Inoltre, la rendicontazione si ritiene che dovrebbe essere implementata con riferimento agli aspetti di carattere ambientale del vasto territorio comunale che risultano essere coinvolti dalla variante, in particolar modo relativamente alla fascia lago del lago di Roncone e alle nuove previsioni di variante che interessano la Val di Breguzzo.

Per quanto riguarda il PTC le previsioni appaiono in linea con il PTC stralcio delle aree agricole e delle fasce di rispetto stradale.

La relazione viene integrata con la parte relativa all'ex comune di Lardaro.

Informatizzazione del PRG

Per quanto riguarda la documentazione cartografica, la variante al PRG adottata è stata redatta secondo le specificazioni tecniche per l'"Uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio" approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008. L'Ufficio Sistemi informativi, in merito ai formati di scambio previsti per la gestione dei dati con sistemi GIS al fine della loro acquisizione nel SIAT della Provincia, ha eseguito dei controlli topologici con il sistema GPU terminato con esito positivo.

Cartografia

Si riporta quanto emerso in sede di istruttoria condotta dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in merito alla rappresentazione cartografica della variante in esame:

In prossimità della variante **v27**, in cartografia, si sovrappone il tematismo dell'"Area agricola" a quello dell'"Area a bosco".

La zona è stata adeguata al PUP.

Alla "Viabilità locale" in prossimità dell'area produttiva di Lardaro è sovrapposta un'altra simbologia. Anche sulle tavole 1:10000 risultano delle simbologie sovrapposte o illeggibili (in particolare le "Aree ad elevata integrità"). In alcuni casi sono presenti delle aree "bianche" che hanno uno shape corrispondente, ad esempio G117, ma che non viene rappresentato in cartografia. In base a questi esempi va fatta una verifica puntuale di tutto il prg.

Il cimitero di Roncone non sembra indicato correttamente rispetto allo stato dei luoghi.

La zona è stata adeguata sulla base del frazionamento introducendo per le modifiche apportate la variante n°C37

Non è stata indicata la fascia di rispetto del cimitero di Bondo.

La zona è stata adeguata al PRG in vigore.

Non è chiaro l'utilizzo degli shape F101, F103, F107 e F109 che per la legenda standard provinciale sono da riferirsi ad "Attrezzature e servizi" di livello sovrallocale (anche la norma del prg non ne fa riferimento).

Al fine di fare una distinzione tra le attrezzature e servizi pubblici locali e sovra locali si procede all'utilizzo degli shape F101, F103, F107 ... per quanto riguarda le zone esterne al centro storico (sovra locale). Per quanto riguarda le zone interne al centro storico verranno utilizzati gli shape F201, F203, F205 .. (locale)

Nelle strade locali "esistenti", "da potenziare" e "di progetto", in alcuni casi, non c'è corrispondenza fra dati lineari e poligonali.

La zona è stata adeguata al PRG in vigore.

Va indicato l'"Ambito fluviale paesaggistico" indicato nel PTC.

L'ambito è stato inserito in cartografia del sistema ambientale e richiamato all'articolo 29 delle NdA. [Z329]

Nell'intestazione della tavola IS.2 vanno riportati i nomi dei centri abitati corretti.

La tavola è stata corretta.

Nella scheda dei centri storici riferita alla var. **c32b** non c'è l'oggetto della modifica. Si può dedurre solo dall'elaborato "Elenco varianti".

L'oggetto della variante è presente anche nella scheda CS10_C32 C.C. Breguzzo ed è consultabile all'interno della tabella con dicitura "Note:"

La scheda del centro storico relativa alla var. **c33** ha indicato che la categoria vigente è "R3". In realtà era un "R2" e adesso viene chiesto il cambio in "R3".

La scheda è stata corretta riportando la categoria R3 come da variante. Si veda risposta contenuta al paragrafo successivo "Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico"..

Non è stato scritto l'oggetto della variante, magari evidenziato, nella scheda degli centri storici riferita alla var. **v68** che risulta desumibile solo dall'"Elenco varianti".

*La scheda d14 oggetto di variante è stata riscritta anche alla luce delle modifiche richieste nella parte seguente della presente relazione ed inserita nel fascicolo:
08 IS Insediamento Storico_Schede edifici di variante_Lardaro-Roncone_Ad2.pdf*

Nella scheda riferita alla var. **v13** viene descritto l'intervento come ricadesse a Roncone ma l'estratto cartografico e la particella (p.ed.259) è nel Comune di Lardaro.

La scheda è stata corretta riportando l'esatta collocazione in C.C. Lardaro.

Non risulta descritto l'intervento nelle schede del PEM relativo alle var. **v49** e **v56**.

La descrizione dell'intervento della variante v49 sulla scheda PEM è consultabile all'interno della tabella nella scheda alla voce: "Aumento di volume (m³)".

La descrizione dell'intervento della variante v56 sulla scheda PEM è consultabile all'interno della tabella nella scheda alla voce: "Tipologia di intervento" e "Aumento di volume (m³)"

Per l'adozione definitiva si è provveduto ad integrare la scheda di catalogazione PEM Bondo nr. 23 - PEM Bondo nr. 147 con ampliamento in termini di superficie e non più di volume.

Relativamente alla cartografia, legenda e normativa si suggerisce in primo luogo di indicare l'articolo della norma in corrispondenza della simbologia nella legenda.

La legenda è stata controllata associando ad ogni simbolo l'articolo di riferimento ed il codice shape.

In adozione definitiva si chiede una verifica puntuale di tutti gli "Specifici riferimenti normativi" individuati dai codici shape Z601 e Z602, in quanto non tutti trovano corrispondenza con la pianificazione vigente o non risultano puntualmente segnalati.

Con l'adozione definitiva si è provveduto ad una generale rivisitazione e riscrittura di tutti gli specifici riferimenti normativi suddividendo quelli relativi alla tutela e sicurezza del territorio (riportati all'articolo 22 delle NdA, e le ulteriori norme specifiche raccolte all'interno dell'articolo 89.

A titolo di esempio si chiede il corrispettivo normativo del riferimento srn 7.

Lo specifico riferimento normativo è stato eliminato dalla cartografia in quanto risultato un refuso dall'unione dei piani fra i diversi comuni.

Il riferimento srn 6 fa riferimento alle aree "Verde di protezione", **art.94 (ora art. 23)**

Lo specifico riferimento normativo che era stato introdotto nella variante 2014 del PRG di Roncone a seguito del termine di efficacia di previsioni di tipo espropriativo, non risulta più necessario.

ma è stato indicato anche su destinazioni diverse (come nel caso della var. **v52** dove nella norma è presente un srn 13).

Lo specifico riferimento normativo viene ora inserito nelle stesse norme del PC.3.

L'srn 15 non è presente in cartografia e sembra riferirsi all'art.47 del prg vigente di Breguzzo.

Lo specifico riferimento normativo viene ora inserito all'art.89.9 ed è stato reintrodotta in cartografia con shape Z602.

Il riferimento srn 16 è riferito al comma 8 dell'art.52 del prg vigente di Breguzzo, ma in cartografia non risulta indicato.

Lo specifico riferimento normativo viene ora inserito all'art.89.10 ed è stato reintrodotta in cartografia con shape Z602.

Il riferimento Srn 17 non è evidenziato in cartografia (era l'ex cartiglio *12).

*La previsione relativa all'ex cartiglio *12 di Breguzzo è già stata attuata realizzando l'attuale p.ed. 363 C.C. Breguzzo II. L'articolo viene quindi cancellato.*

il riferimento srn 8 relativo alla var. **v65** non trova corrispettivo normativo.

Lo specifico riferimento normativo viene ora inserito all'art.89.2 ed è stato reintrodotta in cartografia con shape Z601.

Il riferimento srn 10 presente nella tabella attributi non trova corrispettivo normativo.

Lo specifico riferimento normativo viene ora inserito all'art.22.10 e 22.11 ed è stato reintrodotta in cartografia con shape Z602.

Non risultano contemplate le srnG citate nell'art.21.

Gli articoli riferiti alle SrnG fanno riferimento ora all'articolo 22 e sono stati reintrodotti in cartografia con shape Z602

Le due aree "Residenziali B1" di Breguzzo non hanno più l'art.45 delle norme vigenti come riferimento.

Lo specifico riferimento normativo viene ora inserito l'art. 89.18 ed è stato reintrodotta in cartografia con shape Z601. Un ulteriore previsione relativa alla p.ed. 206 CC Breguzzo I è stata cancellata poiché l'ampliamento previsto è già stato realizzato.

L'srn 18 in cartografia è indicato con il cartiglio *10 che è riferito alle ex norme di Breguzzo ed è privo dello Specifico riferimento normativo Z601 o Z602.

Lo specifico riferimento normativo viene ora inserito all'art.89.12 ed è stato reintrodotta in cartografia con shape Z602.

L'srn 19 non è indicato in cartografia; è l'ex cartiglio *11 del prg di Breguzzo che adesso è stato assorbito in cartografia dall'srn 1.

Lo specifico riferimento normativo (ex Srn.19) viene ora inserito all'art.89.13 ed è stato reintrodotta in cartografia con shape Z601. (Chiesetta alpini a Pont'Arnò)

Lo specifico riferimento normativo (exSrn.1) viene ora inserito all'art.89.1 ed è stato reintrodotta in cartografia con shape Z602. (Breg Park)

Srn 20 (ex cartiglio *14): in cartografia manca il riferimento corretto; viene indicato l'articolo delle norme vigenti di Breguzzo 63 c.5).

Lo specifico riferimento normativo (exSrn.20) viene ora inserito all'art.89.14 ed è stato reintrodotta in cartografia con shape Z602.

In ogni caso dovevano essere chiari quali erano i nuovi specifici riferimenti normativi e quali no.

Nella relazione illustrativa è stato effettuato un confronto con gli specifici riferimenti normativi precedenti specificando quali sono rimasti e con che nuovo riferimento.

Le simbologie degli "Insediamenti storici" e degli "Insediamenti storici isolati" non sono esattamente corrispondenti alla legenda standard e in alcuni casi non sono nemmeno conformi a quanto rappresentato in cartografia.

Le simbologie sono state adeguate alla legenda standard e sono stati corretti alcuni perimetri relativi ai centri storici come da PRG in vigore.

La necessità di utilizzare un tratteggio per il limite dell'insediamento storico, anziché una linea continua grossolana, è necessario per potere verificare i corrispondenti simboli grafici sovrapposti.

La modifica grafica non risulta influente (né nella sostanza, né nella forma digitale del piano) per tutti gli utilizzi che si rendono necessari agli uffici della PAT tramite software GIS.

Si conferma quindi il segno tratteggiato per le stampe pdf.

All'art.49, per errore, sono stati indicati i codici shape non corretti delle categorie della "Demolizione e ricostruzione" e della "Sostituzione edilizia" non più presenti nella legenda standard.

Le Norme di attuazione sono state corrette con i corretti codici shape.

In legenda (scala 1:2000) non è chiaro a fianco della simbologia corretta dell'A301 "Patrimonio edilizio montano" il significato di quel grande punto nero.

La tavola è stata corretta.

All'art.79 lo shape indicato del "patrimonio edilizio montano" non è corretto. E' stato invertito con quello degli "Edifici in aree agricole e forestali".

Le Norme di attuazione sono state corrette con i corretti codici shape.

La simbologia degli "Edifici isolati" A302 non è corretta e cambia nome a seconda se si guarda la legenda 1:5000 o 1:2000.

La tavola è stata corretta riportando solo la dicitura "Edifici isolati".

La simbologia grafica differenziata rispetto alla legenda tipo è necessaria al fine della lettura delle tavole pdf.

La modifica grafica non risulta influente (né nella sostanza, né nella forma digitale del piano) per tutti gli utilizzi che si rendono necessari agli uffici della PAT tramite software GIS.

Si conferma quindi il segno grafico per le stampe pdf.

La simbologia delle "Aree libere dei centri storici A401" non corrisponde a quella della legenda standard.

La legenda e le norme sono state uniformate

Per la simbologia vale quanto già riportato al precedente punto:

La modifica grafica non risulta influente (né nella sostanza, né nella forma digitale del piano) per tutti gli utilizzi che si rendono necessari agli uffici della PAT tramite software GIS.

Si conferma quindi il segno grafico per le stampe pdf.

Lo shape A406 in legenda viene denominato "Verde pubblico". Non è chiaro se sia corretto o meno in quanto per la legenda standard corrisponde al "Verde storico" e in normativa non c'è un articolo corrispettivo se non l'art.93.

Si provvede a semplificare le norme relative al verde pubblico:

- Il Verde pubblico codice shape F 303 viene utilizzato per le aree verdi pubbliche esterne all'insediamento storico.

- Il codice shape F301 e F302 viene utilizzato per le aree a verde attrezzato interne all'insediamento storico.

Seppur differenziate (B1.a) (B1.b) avere due tipi di "Aree residenziali sature" è anomalo. Soprattutto quelle denominate "Aree residenziali sature di completamento".

Si rinvia ora ad un unico articolo 58. La differenziazione del cartiglio è stata mantenuta per i diversi comuni catastali. Per entrambe le zone si applica un unico articolo.

In legenda si riportano tre diversi tipi di "Residenziali di completamento" mentre l'articolo è unico (art.61).

Si rinvia ora ad un unico articolo 60. La differenziazione del cartiglio è stata mantenuta per i diversi

comuni catastali dove sono stati riportati i differenti parametri edilizi.

In legenda mancano le simbologie delle “Zone residenziali di espansione C101” di cui all'**art.62**,

Si rinvia ora ad un unico articolo 62, riportato ora correttamente in legneda. La differenziazione del cartiglio è stata mantenuta per i diversi comuni catastali dove sono stati riportati i differenti parametri edilizi.

dell’”Area commercialeD121” (di cui manca anche l’articolo in normativa),

Aggiornata la legenda ed inserito l’articolo 63.

delle “Aree sosta camper D214” di cui all'**art.65** (va corretto lo shape nel titolo),

Il codice shape è stato corretto ed inserito in legenda.

della “Piazzola elicottero F215” di cui all'**art.68**,

Il simbolo è stato inserito in legenda.

del “Parco urbano F309” di cui all'**art.96**,

Il simbolo è stato inserito in legenda.

del “Parco balneareF310” denominato “Parco lago” all'**art.97**,

Il simbolo è stato inserito in legenda.

del “Verde di protezione G117” di cui all'**art.94**,

Il simbolo è stato inserito in legenda.

della “Viabilità privata H106”

Il simbolo è stato inserito in legenda.

e del “CRM L104” di cui all'**art.72**.

Il simbolo è stato inserito in legenda.

Manca l’articolo per le “Aree produttive di livello provinciale D101”.

I “Servizi turistico ricettivi D207”,

Il simbolo è stato tolto dalla legenda

la “Viabilità principale esistente e da potenziare in galleria F513 e F514”,

Il simbolo è stato tolto dalla legenda

i “GhiacciaiZ103”,

Il simbolo è stato tolto dalla legenda

“Spiagge Z205”,

Il simbolo è stato tolto dalla legenda

“Demanio idrico Z204”,

Il simbolo è stato tolto dalla legenda

“SIC Z309” (tematismo residuale),

Il simbolo è stato tolto dalla legenda

la “Difesa paesaggistica Z203”,

Il simbolo è stato tolto dalla legenda

il“Rispetto centri storici Z305”,

Il simbolo è stato tolto dalla legenda

la “Riserva locale Z317”,

Il simbolo è stato tolto dalla legenda

il "Demanio strade Z206",

Il simbolo è stato tolto dalla legenda

il "Bene ambientale Z314",

Il simbolo è stato tolto dalla legenda

gli "Impianti di radiodiffusione",

Il simbolo non viene tolto dalla legenda in quanto sulla p.ed. .282 C.C. Breguzzo I è presente un impianto di radiodiffusione

il "Vincolo puntuale Z320"

Il simbolo non viene tolto dalla legenda in quanto sulla p.ed. .1 e .335 e sulla p.f. 652 C.C. Bondo sono presenti vincoli puntuali Z320

e i "Piani di recupero Z503" vanno tolti dalla legenda in quanto non presenti.

Il simbolo è stato tolto dalla legenda

La "Difesa paesaggistica", però, sembra essere presente in alcuni casi in cartografia ma non essendo stato allegato lo shape non si è potuto verificare se è stata modificata rispetto alla pianificazione vigente.

La difesa paesaggistica è riportata all'articolo 35 della NdA. La cartografia e gli shape son stati corretti

Manca la campitura dell'"Area a bosco E106" e delle "Aree di servizio D118" in legenda.

Campitura correttamente aggiunta in legenda.

Vanno coordinati tutte le simbologie, la normativa e la cartografia con i relativi cartigli di cui all'**articolo 83** "Aree destinate all'insediamento di aziende agricole specializzate".

Sono stati utilizzati gli shape E201 - E203 E204 E201 con riferimento all'articolo 83 anche esso suddiviso in quattro sezioni inserendo per ognun a gli specifici indici urbanistico-edilizi.

Le "Aree per attrezzature e servizi" F101, F103, F107, F109 di livello sovralocale di cui si è chiesta una verifica se esistenti o meno o se si tratta solo di servizi locali (vanno inseriti in legenda solo se effettivamente presenti).

Al fine di fare una distinzione tra le attrezzature e servizi pubblici locali e sovra locali si procede all'utilizzo degli shape F101, F103, F107, F107 per quanto riguarda le zone esterne al centro storico essendo per lo più di interesse sovralocale.

Per quanto riguarda le zone interne al centro storico verranno utilizzati gli shape F201, F205 .. (locale)

Le "Aree sportive al coperto" non sono abbinate ad un articolo normativo. Se fanno parte dell'articolo 91 vanno menzionate.

Le aree sportive sono state distinte F107 all'aperto e F109 al coperto (Articolo 91)

All'**art.98** va specificato che gli shape dei parcheggi sono F305 e F306 a seconda che si tratti di parcheggi esistenti o di progetto.

All'interno dell'art.98 "Parcheggi pubblici esistenti" è stato specificato il codice shape F305 e all'interno dell'art.99 "Parcheggi pubblici di progetto" è stato specificato il codice shape F306.

In legenda, per errore, c'è scritto che non sono presenti nel territorio comunale strade di III categoria esistenti.

La tavola legenda è stata corretta.

Nel titolo e nel testo dell'art.100 sono citati degli shape in maniera non corretta e comunque non esaustiva. Infatti nel territorio è presente viabilità di 3^a categoria (esistente, da potenziare e di progetto anche in galleria) e 4^a categoria esistente con relativi codici poligonali e lineari.

Si conviene che l'eccesso di informazione può spesso creare facili errori od omissioni.

Si provvede a togliere dal titolo della viabilità i richiami agli shape lasciando solo quelli al comma 2 e nella legenda cartografica e al succ

La "Viabilità agricola/forestale" non va associata allo shape F415 (va stralciato il riferimento all'**art.103**) e non va indicata sul prg.

La viabilità forestale comunemente utilizzata è stata inserita in Z601 - F415, come già presente sul territorio del comune di Lardaro.

La simbologia lineare dei "Percorsi pedonali esistenti" F418 riportata in legenda non è corretta mentre in cartografia sì.

La simbologia lineare F418 è stata adeguata alla legenda tipo. Per la categoria di progetto (sia per la pedonale che la ciclabile) si conferma il simbolo grafico di colore rosso per poterlo distinguere nelle stampe dal quello esistente.

Quella poligonale, F447 (anche l'F448 in legenda), andrebbe invece evitata.

La simbologia poligonale F447 e F448 è stata eliminata dalle tavole e dalla legenda.

E' stata utilizzata la simbologia del "Gasdotto" per indicare la "Condotta forzata" che è da verificare.

Non risulta altra possibilità. Il simbolo della condotta forzata della legenda tipo riporta un cartiglio interno con la sigla F che o non risulta visibile, se stampato in scala adeguata, o diventa ridondante ed eccessivamente distante uno dall'altro se si stampa in scala di lettura.

La modifica grafica non risulta influente (né nella sostanza, né nella forma digitale del piano) per tutti gli utilizzi che si rendono necessari agli uffici della PAT tramite software GIS.

Si conferma quindi il segno tratteggiato per le stampe pdf.

Non è presente una norma per i "Parcheggi privati" individuati invece in cartografia che dovrebbero essere inedificabili.

Integrata la normativa Art. 67

I "Torrenti" Z104 e i "Canali" Z106 sono presenti in legenda ma non in cartografia. Infatti la rete idrografica non è incompleta. I dati vanno recuperati presso il Servizio Bacini montani.

Si è provveduto ad inserire i tratti del sistema idrico dei Bacini Montani tratto dai dati disponibili in rete.

In legenda è preferibile indicare lo shape Z201 con la dicitura "Tutela ambientale" come in normativa e non "Tutela del paesaggio".

Viene riportata la dicitura "Tutela ambientale" anche nella tavola legenda.

I "Vincoli diretti Z301", i "Vincoli indiretti Z302" e i "Siti archeologici Z303" vanno individuati sulle cartografie almeno del "Sistema ambientale" dove si consiglia di individuare almeno il perimetro dei centro storici per avere dei riferimenti.

La tavola "Sistema ambientale" è stata aggiornata e corretta.

In legenda va tolta la frase "non presente sul territorio comunale" in corrispondenza delle "Aree di protezione fluviale".

La tavola legenda è stata corretta.

Il perimetro del "Parco Naturale", in cartografia, è diverso dal dato shape forse perché uno è quello perigente e l'altro quello che è stato recentemente approvato. Si ricorda che nell'area a Parco non possono esserci destinazioni di qualsiasi genere e quindi nemmeno le proposte di variante **v70** e **c8**.

Il perimetro del Parco Naturale è stato aggiornato in cartografia mentre il perimetro delle varianti v70 e c8 è stato ridotto non interessando più l'area a parco naturale.

Il "Singolo elemento storico" Z318 non è visibile in cartografia e non c'è una corrispondenza in normativa.

Il "singolo elemento storico" Z318 è presente in cartografia sulla p.f. 2783 C.C. Bondo

Nel titolo dell'**art.28**, se lo shape Z327 non è presente (previo verifica parere della Soprintendenza), va eventualmente indicato lo Z318 allegato.

All'art.28 delle Norme di attuazione è stato tolto lo shape Z327 "elemento storico non vincolato" ed è stato inserito lo shape Z318 "singolo elemento puntuale" in quanto come descritto al punto precedente è presente all'interno della cartografia

La simbologia e la rappresentazione in cartografia del "Confine comunale Z403" non è molto chiara.

Il Simbolo del confine appare coerente con la legenda tipo.

L'Area residenziale di completamento" in corrispondenza del "Piano di lottizzazione Z504" di Breguzzo è stata leggermente modificata senza giustificazione ed è superiore al perimetro del PL05.

La tavola è stata corretta riportando l'esatta corrispondenza fra Piano di lottizzazione e Area residenziale.

In legenda sono indicate i "Siti inquinati da bonificare Z603" ma in legenda e in normativa ci sono due Z604 "Siti inquinati bonificati".

Corretta la legneda e la norma ora appaiono solo siti SIB


Differenze non segnalate come modifiche.

Gli edifici dell'A301 14 – 15 – 25 in CC Lardaro non ci sono nel nuovo PRG;

Gli edifici A301 n° 14, 15, 25 in CC Lardaro sono stati reinseriti correttamente all'interno del nuovo PRG.

L'Area produttiva" D101 in CC Lardaro è stata ampliata senza essere indicata come variante (nota 1 tavola Lardaro) forse perché si tratta del recepimento del PTC;

L'area corrisponde alla zona produttiva riportata nelle tavole del PRG in vigore con l'ampliamento previsto dal PTC - Non si tratta di variazioni ma di adeguamento a piano sovraordinato.



Sono stati aggiunti gli edifici nell'A301 con numero d.258 – d.291 – d.293 – d.361 – d.362 – d.363 – d.364 – d.365 – d.366 – d.367 – d.368 – d.369 – d.370 – d.371 – d.372 – d.373 – d.374 in CC Roncone;

Nessun edificio A301 in CC Roncone è stato aggiunto. Sono stati riportati fedelmente tutti gli edifici, ricadenti in suddetta categoria, come da PRG in vigore o eventualmente aggiornando la posizione in base alle ortofoto qualora non vi fosse presente il sedime catastale.

Un'area a Roncone passa da "Residenziale di completamento" a "Residenziale saturata" senza essere indicata come variante (nota 2 tavola Roncone);

Corretto e riportata la destinazione di completamento.

non è chiaro se per scelta o per errore; Un'area "Attrezzature e servizi" a Roncone passa da "Assistenziale" a "Scolastica e culturale" senza essere indicata come variante (nota 3 tavola Roncone);

Effettivamente alcune zone a destinazione pubbliche hanno visto il passaggio da una destinazione funzionale all'altra come per esempio la palestra di Roncone da scolastica a sportiva o come nel caso segnalato, non costituiscono variante ma solo adattamento delle previsioni del PRG in vigore allo stato reale della destinazione.

La revisione della destinazione di tali aree è stata estesa a tutto il territorio, compreso le aree del centro storico, anche in risposta alla richiesta di ricalcolo dello standard urbanistico differenziato per i singoli centri abitati.

Le modifiche non sono da intendere come varianti in quanto le stesse zone (comunque di proprietà comunale) possono essere cambiate nella loro destinazione da una semplice delibera di giunta comunale (previa verifica del soddisfacimento dello standard urbanistico).

A Roncone, la porzione che diventa "F310 parco balneare-parco lago", non ricompresa nelle varianti **c6**, **c22** e **c24**, non è stata indicata come modifica. Nel prg vigente era area per "Attrezzature sportive".

Non risulta come variante in quanto il cambio di destinazione d'uso è un adeguamento cartografico come da legenda tipo.

Due aree a "Verde di protezione/rispetto" non sono state indicate come variante (nota 4 tavola Roncone). La più ampia nel prg vigente è "Area per attrezzature e servizi sportivi all'aperto". L'altra è "Cimitero". Adesso oltre al "Verde di protezione/rispetto" è stato aggiunto, a entrambe, uno "Specifico riferimento normativo" sm 6.

Non risulta come variante in quanto il cambio di destinazione d'uso è un adeguamento cartografico come da legenda tipo. Inoltre lo specifico riferimento Sm.6 già descritto ai punti precedenti, viene cancellato in quanto non più utile.

In corrispondenza di un'area a "Verde pubblico" è stato ampliato il "Centro storico A101" senza essere indicato come variante (nota 5 tavola Roncone);

Il perimetro del centro storico è stato riportato alle dimensioni corrette come da PRG in vigore.


In centro storico Roncone lo shape file A403 (spazio pubblico da riqualificare) diventa A401 (area libera nel centro storico);

Non risulta come variante in quanto il cambio di destinazione d'uso è un adeguamento cartografico come da legenda tipo.

A Roncone in corrispondenza della variante c33 è stato inserito un nuovo parcheggio (nota 6 tavola IS1);

La modifica degli spazi a destinazione pubblico rientra nella revisione degli spazi a destinazione pubblica per il calcolo dello standard urbanistico suddiviso per frazione

In ogni caso il parcheggio segnalato risulta presente nelle tavole del PRG di Roncone



Eliminato edificio in centro storico Roncone (nota 7 tavola IS1); per errore ?

L'edificio n°227 in centro storico a Roncone che per errore non è stato riportato, viene ora restituito correttamente sulla tavola.

Eliminato edificio in centro storico a Fontanedo (nota 8 tavola IS1); per errore (?)

L'edificio n°460 in centro storico a Fontanedo, che per errore non è stato riportato, viene ora restituito correttamente sulla tavola.

L'"Area commerciale" D121 dell'ex Bondo non corrisponde a quella vigente.

Il perimetro dell'"area commerciale" D121 CC Bondo è stato modificato e restituito graficamente sulla tavola come da PRG in vigore.

In prossimità del Cimitero Austro ungarico.

L'area del Cimitero militare monumentale austroungarico è stata corretta e riportata alla sua destinazione di parco pubblico con tutela di conservazione e restauro di tutte le lapidi contenute in esso,

L'area di sedime della scheda del Centro storico a.67 di Bondo è stata limitata allo scalone monumentale.

La modifica permette l'inserimento di questa importantissima zona aperta al pubblico nell'ambito delle zone a parco urbano (come per gli spazi circostanti Forte Larino a Lardaro.

67 L'"Area a campeggio" rimasta a seguito della riduzione (**v10**) è stata leggermente modificata senza indicazione di modifica.

Il perimetro dell'"area a campeggio" è stato completamente cancellato trattandosi di un refuso grafico conseguente alla cancellazione apportata con la variante v10 modificato e restituito graficamente sulla tavola come da PRG in vigore.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale -di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento -nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia. Per quanto riguarda la compatibilità della variante in esame con il PGUAP e la Carta di sintesi geologica provinciale, visto quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, non si è tenuta la Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, secondo la metodologia definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e precisata nel punto B4 dell'allegato alla delibera. Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, i Servizi provinciali competenti hanno pertanto trasmesso il proprio parere di competenza in merito alla variante al PRG di Sella Giudicarie che, di seguito si riportano.

Con parere di data 19 maggio 2020, il Servizio Geologico ha trasmesso il seguente parere relativamente alla variante in esame.

Per l'adozione definitiva si chiede, nel limite del possibile, di unire i pareri del Servizio geologico, del Servizio bacini montani e del Servizio foreste e del Servizio prevenzione rischi, e l'Agenzia provinciale per le risorse idriche, riferiti alle singole varianti al fine di potere disporre di un parere di sintesi sulle criticità riscontrate.

"In riferimento alla Vostra nota prot. n. 194456 di data 02 aprile 2020, sono stati esaminati i documenti relativi al Piano in oggetto, verificando le diverse varianti puntuali in funzione delle penalità individuate nella Carta di Sintesi Geologica (CSG), oggi in vigore, ed in relazione alla presenza di aree di salvaguardia nella Carta delle Risorse Idriche del PUP. E' stata inoltre valutata la variazione di uso del suolo confrontandola con la cartografia del Rischio nel Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP). Sono stati consultati infine sia la cartografia geologica della Provincia autonoma di Trento, sia i dati a disposizione dello scrivente Servizio, relativi ai dissesti e agli eventi franosi sul territorio provinciale, che sulla base delle analisi, degli studi e dei dati disponibili sono stati utilizzati per la redazione della nuova Carta della Pericolosità, non ancora in vigore, ma adottata in via preliminare dalla Giunta provinciale. Si esprimono pertanto le seguenti considerazioni per quanto riguarda le problematiche di competenza dello scrivente Servizio.

Variante **v70**: da "bosco, agricolo e verde pubblico" a "verde pubblico attrezzato" (parco avventura). L'area ubicata alla confluenza tra il torrente Rondone e il torrente Arnò in Val Breguzzo ricade per la quasi totalità in penalità "gravi o medie" nella CSG del PUP per l'ambito di competenza, mentre è classificata in area "critica recuperabile" lungo il torrente Arnò e solo per uno sfido in area ad "elevata pericolosità", per la presenza di impluvi e quindi possibili processi di colata detritica, per i quali si rimanda al Servizio competente. Si prende atto che il parco è già presente ed in esercizio, tuttavia si segnala che l'area in variante si colloca alla base di un ripido versante boscato caratterizzato, nel suo settore più a monte, da litotipi della formazione degli Scisti di Rendena. La porzione centro-meridionale di area in variante è quindi particolarmente esposta ad una criticità dovuta alla caduta di massi. Secondo quanto indicato in relazione tecnica, non vi è un cambio di destinazione d'uso dell'area, ma una modifica all'utilizzo della parte boscata, che assume carattere ludico-sportivo per la presenza di percorsi aerei sospesi tra la vegetazione. A nostro avviso tale situazione non può che essere ritenuta un aumento dell'esposizione al rischio per le persone anche se, si comprende, la stessa attività è complementare ad un ambiente naturale boscato. Considerando inoltre l'attuale presenza di strutture e manufatti a servizio del Parco, si ritiene opportuno che qualsiasi intervento infrastrutturale ed edilizio nell'area debba comunque essere valutato in funzione di una verifica sulla pericolosità della zona tramite uno studio di compatibilità, finalizzato alla realizzazione di sosta, aree pic-nic, parcheggi, sentieri, strutture funzionali agli impianti, bar, servizi igienici, ecc., affinché la loro ubicazione sia opportunamente pianificata e progettata entro l'area, in condizioni da garantire la sicurezza per le persone e le strutture presenti o nuove. La suddetta prescrizione va inserita entro le norme di Piano.

La variante v70 riguarda l'inserimento di un parco già approvato in conferenza servizi da parte degli uffici della PAT.

La realizzazione è avvenuta prima dell'entrata in vigore delle norme del PSC.

La variante v70 rappresenta il perimetro delle aree di attività e non prevede né ampliamento di superfici

né di volumi.

Si rinvia alla lettura dell'articolo 89.1 e articolo 22.22

Variante **c30**: da “bosco” a “verde pubblico attrezzato”. Eventuali interventi sulla struttura esistente o nelle sue pertinenze sono subordinati ad una verifica sulla pericolosità da crolli rocciosi e all'eventuale realizzazione di opere o interventi di difesa dalla caduta massi.

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.23 (codice shp z602).

Variante **c8**: da “bosco” a “parcheggio”. Si prende atto dello stato dei luoghi.

La variante è stata modificata in sede di adozione definitiva riducendo la parte ricadente all'interno del parco e suddividendola in due parti:

*La variante **c8a**, con destinazione a parcheggio ricalca lo stato attuale dei luoghi.*

*La variante **c8b** a verde attrezzato (VA.3) con norma specifica su espressa richiesta dell'amministrazione comunale.*

Si chiede una revisione del parere alla luce delle modifiche introdotte.

Variante **c17**: da “bosco” a “verde pubblico attrezzato”. L'area in variante ricade in “elevata pericolosità” per la CSG del PUP per criticità di origine geologica, ma si riscontrano anche problematiche di carattere valanghivo e fluviale -torrenziale. Pertanto, ai sensi dell'art. 2 del PUP la trasformazione urbanistica o edilizia non è ritenuta ammissibile.

Vista la nuova carta CSP entrata in vigore il 2 ottobre 2020 e confermando che le attività sono solo di carattere stagionale si chiede di rivedere il parere in occasione della nuova conferenza servizi.

Variante **c18**: da “bosco” a “parcheggio” (estivo). L'area in variante ricade in “elevata pericolosità” per la CSG del PUP per la quale, ai sensi dell'art. 2 del PUP la trasformazione urbanistica o edilizia non è ritenuta ammissibile, fermo restando che, se dal punto di vista normativo il “parcheggio” è considerato un intervento derogabile, rimane comunque la necessità di valutare la pericolosità tramite uno studio ai sensi dell'art. 2 per le infrastrutture che ricadono in elevata pericolosità.

Vista la nuova carta CSP entrata in vigore il 2 ottobre 2020 e confermando che le attività sono solo di carattere stagionale si chiede di rivedere il parere per le varianti c17 e c18 in occasione della nuova conferenza servizi.

Si vedano anche le norme specifiche introdotte (art. 98.2 e art. 22.41) che già contengono prescrizioni che limitano gli interventi e l'utilizzo al fine di garantire l'assenza di rischio.

Variante **v43**: da “agricola e verde privato” a “produttivo e parcheggi privati”. Si prende atto dello stato di fatto, tuttavia si ricorda che in area ad “elevata pericolosità” della CSG del PUP non sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie e comunque gli interventi ammissibili sono solo quelli previsti dall'art. 2 del PUP. Nella zona destinata a parcheggio, ricadente in area “critica recuperabile” della CSG del PUP, si segnala che ogni intervento dovrà essere supportato da una specifica relazione geologica – geotecnica che dimostri, in questo caso, la stabilità del sito e del margine superiore della scarpata sottostante. Infine si segnala che il riferimento normativo sulla tavola V1d in scala 1:2.000 deve essere corretto.

Si tratta di una previsione già contenuta nel PRG in vigore, dove l'ampliamento del parcheggio (P1) è limitata alla parte esterna dalle zone di penalità elevata.

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.24 (codice shp z602). Come già descritto al punto precedente lo specifico riferimento normativo viene ora inserito all'art.89.10.

Varianti **c2a - c2b**: da “strada locale esistente” a “strada in potenziamento”. Si segnala che le due infrastrutture intercettano scarpate rocciose dalle quali possono generarsi crolli o cadute massi, di conseguenza si raccomanda l'opportuna e necessaria manutenzione ed eventuale integrazione delle opere di difesa già presenti, al fine di contenere la criticità sopra accennata. Inoltre si evidenzia che entrambe le varianti ricadono in aree di salvaguardia delle sorgenti ID7167, ID10639, ID10638. Pertanto si rimanda a quanto indicato nelle norme relative alle aree di rispetto delle 2 sorgenti per la CRI, in particolare riguardo allo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal sedime delle strade stesse.

Si tratta di interventi minimi che l'amministrazione comunale affronterà al fine della messa in sicurezza della strada esistente. Il progetto terrà in ogni caso conto delle osservazioni in fase di predisposizione

*delle prescritte perizie geologiche e analisi delle penali della CSP in vigore.**Nella cartografia non vengono riportate ulteriori prescrizioni.*

Variante **v12**: da “agricola di pregio” ad “agricola di pregio con impianto agricolo”. Si prende atto dello stato dei luoghi nel settore più meridionale della variante. Si precisa però che la parte di variante più a nord si trova ai piedi di una parete rocciosa (Calcere di Esino) in zona Vecchiarella a Roncone, dalla quale possono originarsi distacchi rocciosi. Si ritiene, quindi, considerando l'ubicazione e la criticità di cui sopra, non ammissibile la variante dal punto di vista geologico, da rivedere eventualmente alla luce di uno studio di compatibilità che valuti la pericolosità presente sul sito e suggerisca gli opportuni interventi di difesa.

Si precisa che non si tratta di variante di progetto ma il riconoscimento delle vasche esistenti. La variante viene confermata chiedendo una revisione del parere per la parte interessata dalla pericolosità P3. Le norme di zona vengono modificate inserendo una specifica prescrizione che per le zone interessate da penali P2 e P3 o APP della CSP si ammettono solo interventi di manutenzione delle strutture ed edifici esistenti senza incremento di capacità produttiva e/o insediativa.

Le norme sono state integrate con il richiamo all'art. 22.33: Gli interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico -idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito

Eventuali interventi di ristrutturazione con potenziamento della attività dovranno essere ubicati nella parte meridionale dell'area dove è presente un grado di penali P2 della nuova CSP.

Variante **v10**: da “campeggio” ad “agricola”. La nuova previsione, in generale, si ritiene migliorativa per quanto riguarda l'esposizione al rischio, in quanto parte dell'area è esposta ad una pericolosità da crolli rocciosi. Si evidenzia però che la variante comporta anche il cambio di categoria di intervento, sull'edificio **p.ed. 172**, da risanamento conservativo a ristrutturazione. Ovvero, sull'edificio esposto direttamente alla pericolosità da crolli rocciosi. Si ritiene quindi ammissibile la variante purché gli interventi di ristrutturazione siano supportati da uno studio di compatibilità che verifichi la pericolosità da crolli ed individui gli accorgimenti costruttivi o le opere di difesa più idonee a diminuire il rischio per l'edificio e le sue pertinenze. Tale condizione va riportata nelle norme di piano.

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.25 (codice shp z602).

Variante **v19**: corrisponde all'edificio rilevato come PEM con la scheda 896, per il quale viene proposta, con la variante, la possibilità di un aumento volumetrico. Il progettista del Piano classifica la struttura a rischio “elevato R3”, in quanto residenziale. Inoltre l'edificio si trova in area “critica recuperabile” sulla CSG del PUP per la presenza di terreni con scadenti proprietà geotecniche (torba, area palustre). Si ritiene, pertanto, che gli interventi di ristrutturazione debbano essere supportati da analisi e approfondimenti a carattere geologico-geotecnico, in particolare nel caso di progetti che prevedano aumenti del carico ed interrati.

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.19 (codice shp z602).

Variante **c28**: da “verde di protezione” a “Parco Lago PB3” (realizzazione punti sosta e manutenzione del verde). Si segnala che parte del tracciato potrebbe essere interessato da una pericolosità per crolli rocciosi, data la presenza di affioramenti, comunque contenuti da opere di protezione attive, a monte della strada provinciale.

Si provvede a stralciare la variante ripristinando il Verde di rispetto e mitigazione (art. 93) del PRG in vigore

Variante **c22**: da “verde di protezione” a “Parco Lago PB2” (realizzazione di parcheggio e sosta camper). Si chiede lo stralcio del settore in sinistra orografica del canale che attraversa l'area in variante. Questa porzione di area è infatti maggiormente esposta ad una pericolosità da caduta massi.

Si provvede ad inserire la successiva prescrizione del servizio bacini montani all'art. 22.42

La parte a destra del canale è stata stralciata dalla previsione di parcheggio (PB.2) ed inserita nel PB.3 che prevede solo area verde pubblico senza costruzioni.

Variante **c24**: da “verde di protezione” a “Parco Lago BP3”. Si segnala che l'area è esposta ad una pericolosità da caduta massi e quindi si suggerisce in fase di progetto, una verifica sulla pericolosità suddetta che proponga eventuali interventi o accorgimenti per la corretta collocazione dei punti sosta previsti dalla variante stessa.

La norme prevedono solo verde urbano all'aperto senza strutture o costruzioni: vedi art. 97 delle NdA con zona PB.3 Area destinata a verde pubblico all'aperto inedificabile;

Variante **c34a - c34b**: da “verde di protezione” a “campo sportivo”. La variante prevede un modesto ampliamento dell'esistente campo sportivo, limitrofo all'attuale perimetro sia verso monte che verso il settore di nord-est. Parte dell'area in ampliamento è esposta ad una pericolosità da caduta massi. Le aree sorgenti di crolli sono in corrispondenza del margine superiore del versante che sale a nordovest rispetto al campo sportivo. Si ritiene pertanto che in fase di progetto gli interventi legati all'ampliamento siano subordinati ad una verifica relativa ai crolli rocciosi e che vengano suggerite le opportune opere di protezione per l'intera struttura. Inoltre (**c34b**) la relazione geologica-geotecnica dovrà valutare in maniera approfondita la stabilità della scarpata a seguito di eventuali sbancamenti o scavi al piede previsti per l'ampliamento del campo sportivo, affinché non vi siano interferenze con le condizioni di stabilità della strada a monte.

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.26 - c34a (codice shp z602) e art.22.27 - c34b (codice shp z602).

Variante **v55**: da “area agricola” ad “area agricola zootecnica”. Si segnala che a monte dell'area vi sono affioramenti rocciosi dai quali si sono originati, alcuni anni fa, dei crolli che hanno coinvolto il sedime della strada che sottende l'area in variante. Dato che la nuova destinazione comporta la possibilità di costruire una stalla, si ritiene opportuno che in fase di progetto l'intervento sia supportato da una verifica sui crolli rocciosi, al fine di individuare gli eventuali accorgimenti costruttivi più opportuni per la protezione dei nuovi volumi.

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.28 (codice shp z602).

Variante **v58**: da “bosco e agricola” ad “agricola e zootecnica”. L'area in variante si colloca su un versante terrazzato e boscato, che presenta però a quote maggiori alcuni affioramenti rocciosi, possibili aree sorgenti di distacchi di massi. In considerazione del fatto che la proposta di variante permetterebbe la realizzazione di stalle, si ritiene opportuno che in fase di progetto l'intervento sia supportato da una verifica sui crolli rocciosi, al fine di individuare gli eventuali accorgimenti costruttivi più opportuni per la protezione dei nuovi volumi.

La variante viene modificata in adozione definitiva e spostata in area non soggetta a penalità.

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.29 (codice shp z602).

Variante **v65a**: da “bosco, alberghiero, campeggi e agricolo” ad “alberghiero”. L'area ha attualmente una destinazione ricettiva per la presenza di una struttura alberghiera già esistente. Con la variante viene richiesta la possibilità di ristrutturare l'edificio pertinenziale all'albergo. Considerando le criticità geologiche individuate sull'area, attribuibili alla possibile caduta di massi, si prescrive che in fase di progetto gli interventi siano subordinati all'analisi della pericolosità suddetta tramite uno studio di compatibilità, al fine di individuare le opportune opere di difesa. Per quanto riguarda gli aspetti relativi a possibili fenomeni di colata detritica, vista la presenza di alcuni impluvi a monte dell'area stessa, si rimanda al Servizio competente in materia.

Variante **v65b**: da “bosco” a “bosco con specifico riferimento normativo”. La variante prevede la realizzazione di strutture quali “case sull'albero” a scopo ricettivo, mantenendo però una destinazione a bosco. Considerando l'ubicazione dell'area in variante corrispondente all'apice di un conoide di detrito, la presenza di zone di impluvio sul versante a monte della stessa e la possibilità che queste incisioni possano trasportare e diffondere materiale solido a seguito di crolli rocciosi originatisi dagli affioramenti presenti lungo le aste, si ritiene che la proposta di realizzare delle strutture ricettive, ancorché non direttamente “a terra”, esponga le persone ad un aumento del rischio. Per quanto di competenza e per quanto sopra esposto non si ritiene ammissibile la variante urbanistica. Il parere potrà essere eventualmente rivisto sulla base dei risultati di uno studio di compatibilità che analizzi e verifichi l'effettiva pericolosità nell'area e individui gli eventuali interventi di difesa e protezione necessari o gli accorgimenti costruttivi più idonei.

La proposta di Case sugli alberi (v65b) viene stralciata in adozione definitiva.

Rimane ora solo la variante v65a e nuova v65c con art. 64 delle NdA e specifici riferimenti normativi: art. 89.2 e art. 22.12

Variante **v26**: da "agricola" ad "agricola zootecnica". Parte della variante ricade in "elevata pericolosità" per la CSG del PUP. Pertanto in queste aree, ai sensi dell'art. 2 del PUP la trasformazione urbanistica o edilizia non è ritenuta ammissibile.

La variante viene confermata con le modifiche e prescrizioni riportate al successivo parere del Servizio Bacini Montani.

Variante **v23**: edificio "sparso" per il quale viene previsto l'ampliamento volumetrico. La struttura si trova su un esteso corpo di frana, pertanto, si prescrive che ogni intervento di ampliamento previsto sulla stessa, dovrà essere supportato da un'analisi sulla stabilità del versante in generale e su possibili scivolamenti superficiali locali che potrebbero coinvolgere la struttura e la sua pertinenza.

La nuova CSP non prevede penalità sull'area oggetto di variante. Vedi art. 89.28 (codice shp z602). Si chiede una revisione del parere

Variante **c23**: da "verde attrezzato" a "verde pubblico con specifico riferimento normativo (realizzazione della Baracca degli Alpini). Si segnala che l'area ricade all'interno della zona di protezione delle sorgenti aventi ID10638-10639-7167; pertanto si rimanda a quanto indicato e prescritto nella normativa della CRI del PUP, in particolare per quanto riguarda la dispersione degli scarichi in suolo.

Le norme di tutela delle risorse idriche sono richiamate all'articolo 27 delle N.d.A.

Variante **c14**: da "strada di potenziamento" a "strada di progetto". Si segnala una possibile criticità da caduta massi su parte del tracciato.

Si tratta della strada statale del Caffaro. La previsione di variante è di "Potenziamento", correggendo l'errore della prima adozione.

La modifica è prevista per la messa in sicurezza dell'incrocio con l'abitato di Lardaro.

Non sono aggiunte ulteriori prescrizioni nella cartografia prevalendo in ogni caso le norme della CSP.

Variante **v17**: da "agricolo del PUP" a "residenziali sature". Si prende atto del reale uso del suolo. Tuttavia, per quanto di competenza, si segnala che la zona è esposta ad una pericolosità da caduta massi. Si ritiene quindi opportuno che eventuali interventi sull'edificio, ad esempio di ristrutturazione e/o di ampliamento volumetrico, siano realizzati alla luce dei 4 risultati di uno studio di compatibilità che analizzi la pericolosità suddetta e suggerisca le opere più opportune per la difesa dai crolli rocciosi.

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.31 (codice shp z602).

Per quanto riguarda gli aspetti normativi legati al Piano in esame, si segnala all'art. 21 delle Norme di Attuazione, il terzo aggiornamento della Carta delle Risorse Idriche, approvato con Delibera della Giunta provinciale n. 1941 in data 12 ottobre 2018".

Il Servizio Bacini Montani con parere di data 23 maggio 2020, comunica quanto segue.

Esame varianti Si specifica che l'esame delle singole varianti è stato effettuato sia sulla base della cartografia relativa alla pericolosità in vigore (Carta di Sintesi geologica e Carta della pericolosità del PGUAP) che sulla base delle analisi, degli studi e dei dati disponibili presso i Servizi e utilizzati per la redazione della nuova Carta della Pericolosità, non ancora in vigore, ma preadottata. Si sottolinea che qualora nell'ambito di valutazione di una variante si demandi ad una fase di progettazione un approfondimento di carattere idrogeologico, è lo studio suddetto che deve valutare la fattibilità dell'intervento previsto, verificando, in base alle analisi effettuate, se effettivamente sussistano i presupposti per la realizzazione dell'intervento stesso. Si specifica altresì che il grado di approfondimento è commisurato alla natura e all'entità dell'intervento previsto.

Per l'adozione definitiva si chiede, nel limite del possibile, di unire i pareri del Servizio geologico, del Servizio bacini montani e del Servizio foreste e del Servizio prevenzione rischi, e l'Agenzia provinciale per le risorse idriche, riferiti alle singole varianti al fine di potere disporre di un parere di sintesi sulle criticità riscontrate.

VAR v7 – POSITIVO La destinazione urbanistica in variante è migliorativa rispetto a quella vigente. Tuttavia si evidenzia che parte dell'area è ad elevata pericolosità della CSG e pertanto disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. La criticità dell'area è confermata dalla nuova CSP, non in vigore ma preadottata; eventuali interventi in fase progettuale, pertanto, devono essere supportati da un approfondimento idrologico – idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità gravante sull'area. Si ricorda, infine, che eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente

le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.32 (codice shp z602).

VAR v9 – POSITIVO La destinazione urbanistica in variante è migliorativa rispetto a quella vigente. Tuttavia si evidenzia che la variante si localizza di fatto in corrispondenza dell'alveo del torrente Adanà e di conseguenza in area ad elevata pericolosità della CSG, disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. La stessa criticità è rappresentata dalla nuova CSP, non in vigore ma preadottata. Si ricorda, anche, che eventuali interventi sull'area sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

VAR v10 – POSITIVO Si segnala che l'area, sia in base alla cartografia vigente che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata, presenta delle criticità legate alla rete idrografica; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico -idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Inoltre eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.25 (codice shp z602).

VAR v12 Stralcio per la parte ricadente in area ad elevata pericolosità idrogeologica della CSG, disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Si segnala inoltre che l'area in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata, presenta delle criticità legate alla rete idrografica; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico -idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Infine si ricorda che eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

Si rinvia a quanto già risposto al precedente punto trattato dal servizio geologico. Vedi art. 22.33

VAR v14 – POSITIVO La destinazione urbanistica in variante è migliorativa rispetto a quella vigente. Tuttavia si evidenzia che la variante si localizza di fatto in corrispondenza dell'alveo del torrente Adanà e di conseguenza in area ad elevata pericolosità della CSG, disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. La stessa criticità è rappresentata dalla nuova CSP, non in vigore ma preadottata. Si ricorda, anche, che eventuali interventi sull'area sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

VAR v16 – POSITIVO La destinazione urbanistica in variante è migliorativa rispetto a quella vigente. Tuttavia si evidenzia che l'area, sia in base alla cartografia vigente che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata, presenta delle criticità legate alla rete idrografica; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico -idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.34 (codice shp z602).

VAR v20 – POSITIVO Si segnala che la variante si localizza in prossimità della rete idrografica e che eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

VAR v26 Stralcio per la parte ricadente in area ad elevata pericolosità idrogeologica della CSG, disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Si segnala inoltre che l'area in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata, presenta delle criticità legate alla rete idrografica; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico -idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Infine si ricorda che eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

Il perimetro della variante v26 è stata adeguata mantenendo una fascia di distanza dalle acque pubbliche di 10 metri.. Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.35 (codice shp z602).

VAR v28 – POSITIVO Si segnala che parte della variante ricade in area ad elevata pericolosità idrogeologica della CSG disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP e che tale criticità è confermata dalla nuova CSP non in vigore ma preadottata.

VAR v30 – POSITIVO La destinazione urbanistica in variante è migliorativa rispetto a quella vigente. Tuttavia si ricorda che eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

VAR v37 a – POSITIVO La destinazione urbanistica in variante è migliorativa rispetto a quella vigente. Tuttavia si segnala che la variante intercetta la rete idrografica e che in parte è ad elevata pericolosità idrogeologica della CSG disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP; la criticità dell'area criticità è confermata

dalla nuova CSP non in vigore ma preadottata. Infine si ricorda che eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

VAR v37b – POSITIVO La destinazione urbanistica in variante è migliorativa rispetto a quella vigente. Tuttavia si segnala che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata, presenta delle criticità legate alla rete idrografica; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico -idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Infine si ricorda che eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.36 (codice shp z602).

VAR v40 – POSITIVO Si segnala che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata, parte della variante presenta delle criticità legate al torrente Adanà.

VAR v41a - v41b – POSITIVO La destinazione urbanistica in variante è migliorativa rispetto a quella vigente. Tuttavia si segnala che parte della variante è ad elevata pericolosità idrogeologica della CSG disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP; la criticità dell'area criticità è confermata dalla nuova CSP non in vigore ma preadottata; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico -idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Infine si ricorda che eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

VAR v42 – POSITIVO Si ricorda che eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

VAR v49 – POSITIVO Si segnala che una piccola parte della variante ricade in area ad elevata pericolosità della CSG disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP; l'ampliamento previsto deve pertanto localizzarsi all'esterno di tale area a pericolosità.

Dalla carta di sintesi della pericolosità del 2020 l'edificio si pone totalmente all'esterno dell'area a penalità elevata. Si provvede ad integrare la scheda PEM Bondo nr. 145 con la prescrizione che l'ampliamento deve essere realizzato all'esterno dell'area a elevata penalità. Vedi anche Art. 22.38 e shape Z602.

VAR v52 – POSITIVO Si segnala che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata, l'area presenta delle criticità legate alla rete idrografica; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico -idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.

La zona risulta interamente in P2 per l'idrografia valgono le norme di carattere generale Art. 27

VAR v55 – POSITIVO Si segnala che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata, parte dell'area presenta delle criticità legate alla rete idrografica; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico -idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.28 (codice shp z602).

VAR v61 – POSITIVO Si segnala che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata, parte dell'area presenta delle criticità legate alla rete idrografica; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico -idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.

*Alla luce delle previsioni della CSP approvata la prescrizione non viene inserita.
Si chiede una revisione del parere.*

VAR v65a e v65b – POSITIVO Si evidenzia che le varianti ricadono in corrispondenza della rete idrografica e che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata presentano delle criticità dovute appunto alla presenza dei rivi del versante; pertanto, eventuali interventi, in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico -idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.12 -V65a (codice shp z602).

La variante v65b case sugli alberi viene stralciata in adozione definitiva.

VAR **v68** – POSITIVO Si segnala che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata, l'area presenta delle criticità legate alla rete idrografica.

VAR **v70** – Breg Adventure Park - POSITIVO Si segnala tuttavia che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata, l'area presenta delle criticità legate alla rete idrografica; pertanto, eventuali interventi (o utilizzo dell'area) in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico -idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Inoltre si ritiene inderogabile per qualsiasi intervento/utilizzo la fascia di rispetto idraulico (sia lungo il torrente Arnò che lungo il rio Roldone), pari a 10 m, prevista dalla L.P. 18/76 e s.m..

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.22 (codice shp z602).

VAR **c2a** – **c2b** – POSITIVO Si ricorda che eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

VAR **c4** – POSITIVO Si segnala che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata, l'area presenta delle criticità legate alla rete idrografica.

VAR **c6** – POSITIVO Si segnala che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata, l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico -idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.39 (codice shp z602).

VAR **c8** – POSITIVO Si segnala che in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata, l'area presenta delle criticità; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico -idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito.

*Ora Variante **c8a** e **c8b** - A seguito delle modifiche introdotte in sede di adozione definitiva e delle nuove norme che indicano come gli interventi siano finalizzati ad uso esclusivamente saltuario delle aree si chiede una revisione del parere. Vedasi anche la precedente risposta al parere del Servizio Geologico.*

Art. 95, comma 6, NdA

VAR **c12** – POSITIVO Si rileva che parte della variante ricade in area ad elevata pericolosità idrogeologica della CSG, disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Si segnala inoltre che l'area in base alle analisi disponibili e utilizzate per la redazione della nuova CSP, non in vigore ma preadottata, presenta delle criticità legate alla rete idrografica; pertanto, eventuali interventi in fase progettuale, devono essere accompagnati da un approfondimento di carattere idrologico idraulico che valuti la compatibilità del progetto con la pericolosità del sito. Infine si ricorda che eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m.

La struttura pubblica sportiva (Palestra di Bondo in loc. Fiana) è già realizzata. Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.40 (codice shp z602).

VAR **c14** – POSITIVO Si segnala che la variante ricade in corrispondenza della rete idrografica (tratto coperto).

VAR **c15** – POSITIVO Si segnala che la variante ricade in corrispondenza della rete idrografica (tratto coperto) e che eventuali interventi sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

VAR **c17** Negativo per la parte ricadente in area ad elevata pericolosità idrogeologica della CSG, disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. Si rileva altresì che la variante intercetta la rete idrografica e che anche la nuova CSP, non in vigore ma preadottata, conferma la criticità dell'area per gli impluvi del versante.

In adozione definitiva si provvede a confermare la variante inserendo uno specifico riferimento normativo teso a limitare l'uso al periodo estivo, o comunque in assenza di neve e pericolo valanghe, oltre che al divieto di realizzare infrastrutture che possano essere interessate da eventuali valanghe.

Vedasi art. 22.41

VAR **c18** La variante ricade in area ad elevata pericolosità della CSG; pertanto è ammissibile solo si configura quale intervento previsto dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP. La nuova CSP, non in vigore ma

preadottata, conferma la criticità della zona, sia per la presenza del torrente Arnò che per gli impluvi del versante. Pertanto l'utilizzo dell'area deve essere accompagnato da una valutazione sulla pericolosità gravante sul sito adottando eventualmente opportune misure gestionali. Infine si ricorda che eventuali interventi sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.41 (codice shp z602).

VAR c19 -POSITIVO La variante si localizza in corrispondenza della rete idrografica (tratto coperto in corrispondenza dell'attraversamento stradale e a cielo aperto a monte) che deve essere salvaguardata. La nuova CSP, non in vigore ma preadottata, individua una criticità per la presenza del rio.

Variante duplicata in adozione definitiva con i nuovi numeri c19a c19b c19c c19d. con una nuova destinazione urbanistica disciplinata all'articolo 100bis. Zona a servizio della viabilità.

c19a: In adozione definitiva viene modificata la destinazione specifica da parcheggio pubblico ad area di servizio della viabilità dove è ammessa anche la sosta. Tale previsione appare maggiormente coerente con la proprietà della stessa area anche al fine di garantire l'accessibilità alla retrostante area di parcheggio privato v60 confermato con modifiche in adozione definitiva.

c19b c19c c19d: La stessa previsione di zona a servizio della viabilità viene inserita anche nelle ulteriori zone della vecchia statale di Corè in direzione di Tione.

VAR c22 La variante ricade in corrispondenza della rete idrografica e del demanio idrico, al quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio; l'utilizzo del demanio è eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m.. solo se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono. Inoltre anche gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla disciplina della medesima legge. Si evidenzia altresì che in base alla nuova CSG, non in vigore ma preadottata, l'area è critica e pertanto il suo utilizzo e/o eventuali interventi sulla medesima devono essere supportati da una valutazione sulla compatibilità degli stessi con la pericolosità individuata. La destinazione urbanistica vigente ('verde di protezione') si ritiene idonea in corrispondenza delle fasce di rispetto del corso d'acqua, ove il grado di pericolosità è maggiore.

La zona oltre il canale è ora collegata con la zona PB.3 inedificabile. (vedi risposta al parere Servizio Geologico).

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.42 (codice shp z602).

VAR c24 La variante ricade in corrispondenza della rete idrografica e del demanio idrico, al quale va attribuita destinazione urbanistica compatibile e coerente con il significato di demanio; l'utilizzo del demanio è eventualmente concesso ai sensi della L.P. 18/76 e s.m.. solo se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono. Inoltre anche gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10 m) sono soggetti alla disciplina della medesima legge. La destinazione urbanistica vigente ('verde di protezione') si ritiene idonea in corrispondenza della fascia di rispetto del corso d'acqua, ove la nuova CSP; non in vigore ma preadottata, individua una criticità elevata.

Si conferma la variante precisando che la zona è inedificabile e non viene inserita nessuna prescrizione in cartografia

VAR c25 – POSITIVO Si evidenzia che parte della variante è ad elevata pericolosità idrogeologica della CSG, disciplinata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP e che anche la nuova CSP; non in vigore ma preadottata, conferma la criticità dell'area. Si ricorda anche che eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m..

Si conferma la variante precisando che la zona è destinata a parco pubblico con eliminazione degli edifici esistenti, riducendo conseguentemente il rischio.

VAR c28 Si rileva che parte della variante ricade in corrispondenza dello specchio d'acqua, Lago di Roncone, iscritto nell'Elenco delle Acque Pubbliche al n. 2445, che pertanto va individuato come Lago. L'utilizzo delle superfici demaniali e gli interventi in fascia di rispetto sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m.. Tutte le strutture del parco balneare inoltre devono essere posizionate a una quota superiore a quella dell'incile del lago.

Variante stralciata in adozione definitiva (ex PB.3 sulla sponda destra del lago di Roncone)

VAR c33 – POSITIVO Si segnala che parte della variante ricade in area a rischio molto elevato R4 e parte a rischio elevato R3, disciplinati rispettivamente dagli artt. 16 e 17 delle N.d.A. del PGUAP. Si ricorda anche

che eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua sono soggetti alla L.P. 18/76 e s.m. i93 (p.ed. 258 in C.C. Breguzzo II) – (Possibilità di ricostruzione del rudere Cà da mont) Si evidenzia che l'edificio ricade in area ad elevata pericolosità della CSG, normata dall'art. 2 delle N.d.A. del PUP, e che anche la nuova CSP, non in vigore ma preadottata, conferma la criticità dell'area.

Si evidenziano per ultimo i seguenti aspetti di carattere generale: - gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui VIII aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1813 del 27 ottobre 2014 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali; -gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono; -gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"; -gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche; -gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Le norme (art. 87.2) del progetto vengono integrate con il richiamo al rispetto della normativa segnalata.

Servizio Foreste e fauna

Per l'adozione definitiva si chiede, nel limite del possibile, di unire i pareri del Servizio geologico, del Servizio bacini montani e del Servizio foreste e del Servizio prevenzione rischi, e l'Agenzia provinciale per le risorse idriche, riferiti alle singole varianti al fine di potere disporre di un parere di sintesi sulle criticità riscontrate.

Il Servizio Foreste e fauna, con parere pervenuto in data 6 maggio 2020, comunica quanto segue.

"Dall'esame delle varianti cartografiche si specificano le seguenti indicazioni. Per quanto riguarda le varianti che da bosco avranno destinazione agricola, si esprime parere negativo per le seguenti varianti che risultano allo stato dei luoghi boscate interamente o in parte: **c26, v10, v24, v27, v37a, v37b, v41a, v41b, v57, v58, v61**. Si ricorda che è necessario mantenere la destinazione a bosco fino a conclusione dei lavori a seguito di eventuale autorizzazione al cambio di coltura/autorizzazione vincolo idrogeologico.

In conseguenza della verifica dello stato dei luoghi e della dimensione delle singole varianti si chiede di confermare le varianti in quanto la previsione urbanistica non pregiudica la tutela delle aree boschive e l'obbligo di rispettare le norme relative alle modalità di esecuzione di interventi quali il cambio di coltura o la bonifica.

c26 Da area a destinazione pubblica ad agricolo locale.

si tratta di un'area prativa abbandonata posta all'ingresso del centro abitato di Breguzzo.

L'area deve essere recuperata ad un uso agricolo e non boschivo essendo presenti penali fra l'altro non rilevanti. La presenza di accrescimento spontaneo non dovrebbe indurre a limitare l'uso di questi suoli alla produzione boschiva.

v10 Da campeggio ad agricolo locale inedificabile. Si tratta di un'area prativa abbandonata ed il recupero prativo è un obiettivo della variante si per gli aspetti paesaggistici, sia per la necessità di recuperare spazi da destinare all'agricoltura di montagna

Per gli aspetti geologici è già stata inserita la prescrizione all'art. 22.25

v24 L'area risulta agricola di pregio nel PTC approvato.

v27 L'area prevista con cambio d'uso presenta una superficie inferiore ai 5.000 mq.

v37a Da campeggio ad agricolo di pregio - Si provvede ad inserire una fascia boschiva nei 10 di rispetto delle acque.

v37b Da campeggio ad agricolo di pregio - Si conferma la variante con le ulteriori modifiche introdotte a seguito dell'aggiornamento delle aree soggette ad autorizzazione di cambio di coltura (Variante c44g) come richiesto dall'Amministrazione comunale.

c41a Da area a destinazione pubblica ad agricolo locale. L'area non risulta boscata se non per una piccola porzione posta lungo la strada che potrebbe essere oggetto di recupero ambientale e paesaggistico ripristinando i prati originari. La superficie è inferiore a 5.000 mq.

c41b Sull'area di proprietà comunale viene confermata una previsione di uso pubblico e si chiede di confermare la variante.

v57 L'area risulta agricola nel PTC approvato.

v58 L'area di variante è stata spostata ed interessa ora una zona agricola nel PTC approvato.

v61 L'area risulta agricola e comunque di superficie inferiore a 5.000 mq.

Si ricorda poi che per le varianti n. **c17, c18, c23, c24, c30, c8, v54, v63, v65b, v70, i93**, che passano da bosco (oppure con altra destinazione, ma con presenza in tutto o in parte di area boscata), ad altra destinazione, è necessario, prima della realizzazione di opere che comporteranno asportazione di suolo boscato, ottenere l'autorizzazione al cambio di coltura ai sensi della l.p.11/2007 in quanto ricadenti in ambito tutelato dal vincolo idrogeologico.

In ordine generale tutte le varianti che riguardano cambi di destinazione di superficie inferiore ai 5.000 mq vengono confermate verificato che i cambi di colture fino a tale superficie possono essere attuati anche senza preventivo nulla osta del Servizio Foreste trattandosi di pratiche oggetto di comunicazione opere libere e che la pratica di cambio di coltura è vietata solo per le zone con penalità P4, mentre per le zone P3 e APP sono ammesse.

*La variante **c17** di interesse pubblico prevede la realizzazione un parco pubblico per il quale non si prevede un cambio di coltura totale. Solo dopo l'approvazione della variante, in accoglimento delle prescrizioni congiunte dei diversi servizi, si provvederà ad approntare l'area che per gran parte potrà rimanere boscata.*

*La variante **c18** relativa ad un parcheggio pubblico appare libera da boschi, e sono presenti solo alcune alberature d'alto fusto che verranno conservate anche nell'al fase di realizzazione del parcheggio che si prevede di realizzare nel rispetto delle alberature d'alto fusto esistenti.*

c23 L'area risulta utilizzata da anni e già il PRG in vigore prevede parco pubblico e l'amministrazione intende confermare le previsioni, pur con la riduzione inserita in adozione definitiva.

c24 L'area risulta destinata a parco pubblico all'aperto senza infrastrutture. La zona è già stata oggetto di ampie opere di bonifica e cambio di coltura ed il PRG conferma le previsioni già contenute nel PRG fino al 2014. per riqualificare l'area del parco lago.

c30 L'area risulta già utilizzata a parco pubblico e non risultano presenti essenze arboree (chiesetta di Pont'Arnò).

c8 si rinvia ai pareri già espressi per il Servizio Geologico ed il Servizio Bacini Montani dove si trova anche un parere positivo verificato lo stato dei luoghi che già prevede l'area ad uso parcheggio stagionale.

v54 La variante riguarda solo l'edificio senza modifica di destinazione delle aree. L'edificio è già circondato da una radura prativa.

v63 La variante riguarda solo l'edificio senza modifica di destinazione delle aree. L'edificio è già circondato da una radura prativa.

La variante **v65b** è stata stralciata in adozione definitiva.

v70 il Breg Adventure Parck risulta già autorizzato e realizzato.

i93 non è una variante ma un'istanza non accolta.

Si segnala, infine, che la variante n. **v42**, che da verde pubblico attrezzato è prevista con destinazione area bosco, in parte risulta essere occupata da un'area edificata e da una superficie a prato, si chiede, pertanto l'esatta confinazione del bosco, eventualmente con il supporto dell'ufficio distrettuale forestale. Per quanto riguarda, poi, le Norme di Attuazione si segnala quanto segue.

La variante viene confermata modificando l'area boschiva come risulta dalla foto aerea disponibile sui portali della PAT.

-Art.79 Zone a bosco: al comma 1 inserire il riferimento all'art. 2 della l.p. 11/2007 per la definizione di bosco. Al comma 2 sostituire: "piani forestali montani" con "piano forestale montano".

Corretto da "piani forestali e montani" a "piano forestale montano".

Al comma 3 si chiede di inserire: "previa autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della l.p. 11/2007".

Corretta la norma con inserimento della prescrizione "previa autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della l.p. 11/2007".

Il comma 4 è da stralciare in quanto i parchi avventura necessitano di autorizzazione al cambio di coltura dato che, anche se gli interventi previsti non comportano necessariamente la rimozione del soprassuolo e/o modifiche a carico del suolo, essi modificano in maniera significativa l'utilizzo principale dell'area: infatti vengono radicalmente mutati la destinazione d'uso ed i conseguenti criteri gestionali. Tale considerazione è valida anche per i contenuti dello Specifico Riferimento Normativo n.1 collegato alla variante n. **v70**. Al comma 7 è necessario inserire il riferimento al rispetto delle condizioni elencate nella delibera del comitato tecnico forestale n.376 del 1996. Al comma 9 è necessario inserire: " fatto salvo l'esito dell'istruttoria del cambio di coltura".

Si conferma la norma con inserimento della prescrizione "previa autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della l.p. 11/2007".

-Art.103 Viabilità rurale e forestale: per le strade in aree boscate è necessario riferirsi ai parametri dimensionali ed alle caratteristiche tecniche della normativa di settore ovvero al D.P.P. 3/11/2008 n.51-158/Leg.."

Integrato il comma 4

Con parere integrativo pervenuto in data 27 maggio 2020 il Servizio Foreste e fauna ha trasmesso le seguenti ulteriori osservazioni. "Per la varianti n.: **c23, v65a i51, i52, i62, i84,**

si segnala che in parte sono boscate, (in particolare la p.f. 3633/1 per la **c23** e le pp.ff. 2277-2231 per la variante **v65a**), pertanto, è necessario ottenere l'autorizzazione al cambio di coltura ai sensi della l.p.11/2007, in quanto ricadenti in ambito tutelato dal vincolo idrogeologico.

***c23** vedi risposta al precedente parere.*

***v65a** : Si tratta di una zona già destinata ad alberghiero/campeggio dal PRG in vigore.*

i51istanza non accolta in adozione preliminare, ma inserita in adozione definitiva verificata la possibilità in base alle nuove penalità previste dalla CSP (Vedi variante v89 di adozione definitiva).

i52 i62 non si tratta di varianti ma di istanze non accolta.

i84 istanza accolta con la variante v65a di cui sopra.

Per la variante **c10** è necessario verificare l'eventuale interferenza con l'area boscata al momento della progettazione.

***c10** La proprietà del terreno è del comune. L'Amministrazione comunale si farà carico, in fase di predisposizione di un progetto di riqualificazione e messa in ordine dell'area, di sottoporre il progetto a tutte le verifiche ed approvazioni previste dalla legge.*

Per la variante **i38**, (la **i38 non è variante ma istanza non accolta**) il parere è negativo in quanto è necessario mantenere la destinazione a bosco fino a conclusione dei lavori a seguito di eventuale autorizzazione al cambio di coltura/autorizzazione vincolo idrogeologico. Per la variante **i23** (la **i23 non è variante ma istanza non accolta**), il parere è negativo in quanto tutte le pp.ff, nonché la p.ed., ricadono in area boscata ed è, quindi, necessario mantenere tale destinazione a meno di eventuale autorizzazione al cambio di coltura/autorizzazione vincolo idrogeologico.

i38 e i 23 non si tratta di varianti ma di istanze non accolte.

E' stato, inoltre, verificato che per le varianti: **v57** e **c24**, non sono interessate aree boscate, pertanto non vi sono ambiti di competenza.

***v57** e **c24** si veda anche quanto risposto nella parte del precedente parere.*

Infine, si segnala che nell'elaborato 3: "Elenco istanze e Numerazione varianti corrispondenti", la variante **v58** riporta la p.f. 1076/3 che non esiste, si tratta probabilmente delle pp. ff. 1076/1 e 1076/2."

La numerazione delle particelle è stata corretta. Si segnala che la stessa variante è stata spostata in adozione definitiva ed ora non vengono più interessate zone boschive.

Il Cambio di coltura può essere attivato tramite procedura semplificata trattandosi in ogni caso di superfici inferiori a 5.000 m²

Servizio Prevenzione Rischi

Per l'adozione definitiva si chiede, nel limite del possibile, di unire i pareri del Servizio geologico, del Servizio bacini montani e del Servizio foreste e del Servizio prevenzione rischi, e l'Agenzia provinciale per le risorse idriche, riferiti alle singole varianti al fine di potere disporre di un parere di sintesi sulle criticità riscontrate.

Il Servizio Prevenzione rischi è centrale unica di emergenza, con parere di data 14 aprile 2020, comunica le seguenti osservazioni rispetto alle singole variante sotto individuate.

v70 - Alcuni settori dell'area destinata al "Breg Park" (area ludico sportiva) sono interessati da pericolosità valanghiva (bassa e, in piccolissima parte, media ed elevata pericolosità, secondo gli studi redatti per la nuova Carta della pericolosità preadottata); si prescrive pertanto che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo della stessa sia precluso durante la stagione invernale o, comunque, in tutti i periodi contraddistinti dalla presenza di un significativo innevamento sul territorio. La progettazione di eventuali strutture fisse dovrà inoltre essere eseguita all'esterno delle aree potenzialmente pericolose o, in alternativa, dovrà essere preceduta dalla redazione di una perizia nivologica che, analizzando nel dettaglio il fenomeno valanghivo atteso, individui gli accorgimenti costruttivi, le opere di difesa o le misure gestionali atte a consentirne l'utilizzo in condizioni di sicurezza.

Le norme di attuazione e la cartografia vengono integrate con specifico riferimento normativo contenente le prescrizioni sopra riportate. Vedi art.22.22 (codice shp z602).

c8 - L'area destinata a parcheggio (in parte già esistente) è potenzialmente soggetta a pericolo valanghe (bassa pericolosità, secondo gli studi redatti per la nuova Carta della pericolosità preadottata); la variante è ritenuta compatibile con la presenza di tale tipologia di fenomeno in quanto, per la gestione delle situazioni di potenziale pericolo che potrebbero venirsi a creare in condizioni di eccezionale innevamento sul territorio, è operativa sul territorio del Comune di Sella Giudicarie una Commissione Locale Valanghe, istituita ai sensi all'art. 5 della L.P. 27 agosto 1982. n°21.

La variante è stata modificata in c8a e c8b. Si rinvia alle risposte già riportate ai precedenti paragrafi.

c17 - L'area è potenzialmente soggetta a pericolo valanghe (elevata pericolosità, secondo gli studi per la nuova Carta della pericolosità preadottata); il parere alla trasformazione in verde pubblico è positivo, ma la presenza, nella Carta di Sintesi Geologica del PUP, di un'area ad elevata pericolosità impedisce comunque, ai sensi dell'art. 2 delle relative norme di attuazione, la modifica alla destinazione urbanistica della porzione di territorio in questione.

Si rinvia alle risposte già riportate ai precedenti paragrafi.

c18 - L'area destinata a parcheggio è potenzialmente soggetta a pericolo valanghe (elevata pericolosità, secondo gli studi per la nuova Carta della pericolosità preadottata); Considerato che, per la gestione delle situazioni di potenziale pericolo che potrebbero venirsi a creare in condizioni di eccezionale innevamento sul territorio, è operativa sul territorio del Comune di Sella Giudicarie una Commissione Locale Valanghe, istituita ai sensi all'art. 5 della L.P. 27 agosto 1982. n°21, si condivide la soluzione proposta, ossia quella di consentire la fruizione dell'area a tale scopo solo durante la stagione estiva. Purtroppo, la presenza nella Carta di Sintesi Geologica del PUP di un'area ad elevata pericolosità impedisce, ai sensi dell'art. 2 delle relative norme di attuazione, la modifica alla destinazione urbanistica della porzione di territorio in questione.

Si rinvia alle risposte già riportate ai precedenti paragrafi.

c30 L'area è potenzialmente soggetta a pericolo valanghe (bassa pericolosità, secondo gli studi redatti per la nuova Carta della pericolosità preadottata); il parere alla trasformazione in verde pubblico è positivo

Si rinvia alle risposte già riportate ai precedenti paragrafi.

Si ritiene infine che le restanti proposte di variante risultino compatibili con le numerose zone interessate da pericoli di natura valanghiva presenti sui ripidi versanti della valle di Breguzzo, quindi, facendo salve le

prescrizioni di cui sopra, si esprime, per quanto di competenza, parere positivo sulla variante al Piano Regolatore Generale in questione.”

APRIE

Per l'adozione definitiva si chiede, nel limite del possibile, di unire i pareri del Servizio geologico, del Servizio bacini montani e del Servizio foreste e del Servizio prevenzione rischi, e l'Agenzia provinciale per le risorse idriche, riferiti alle singole varianti al fine di potere disporre di un parere di sintesi sulle criticità riscontrate.

L'APRIE, Ufficio studi e Pianificazione, con parere di data 27 aprile 2020 esprime quanto segue.

“Con riferimento alla delibera della Giunta Provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 e ss.mm., e alla nota prot. 324410 inviata del 19 giugno 2015 relativa alla nuova metodologia di istruttoria condotta dalla scrivente Agenzia, per quanto di competenza, sul documento di verifica preliminare del rischio idrogeologico prodotto dal sopraindicato Comune si segnala quanto segue: -le varianti n. **v19** e **v26** confermano il rischio elevato esistente (R3). Si ricorda che per tutte le previsioni urbanistiche che determinano un nuovo rischio R3, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d) delle norme di attuazione del PGUAP, è prevista la stesura di un apposito Studio di compatibilità che analizzi dettagliatamente le condizioni di rischio e definisca gli accorgimenti costruttivi, localizzativi e architettonici per la realizzazione degli interventi e la loro utilizzazione, in modo da tutelare l'incolumità delle persone e ridurre la vulnerabilità dei beni. -le varianti n. **v1**, **v7**, **v8**, **v9**, **v14**, **v16**, **v38**, **v39**, **v50**, **v53**, **v66** sono intese come passaggio da “residenziale” (ABI) a “verde privato” (RIC) generando anche in alcuni casi riduzione del rischio da R3 a R2. Tali varianti fanno riferimento all'art.63 (H101) delle Norme di attuazione, nel quale non viene preclusa l'edificabilità di manufatti accessori né la modifica anche con sopraelevazione di edifici esistenti. Ai fini di poter considerare la riduzione del rischio, va indicata nelle NdA l'inedificabilità delle aree individuate a rischio elevato e moderato del PGUAP. In caso contrario non si ritiene corretto considerare la riduzione da ABI a RIC. Si rinvia in ogni caso per tutte le varianti PRG in oggetto al parere di merito espresso dalle strutture competenti in materia di pericolo, anche con riferimento ai contenuti della nuova Carta di sintesi della pericolosità pre adottata con delibera della G.P. n°1080 di data 19 luglio 2019.”

Vista la nuova carta di sintesi della pericolosità entrata in vigore il 02 ottobre 2020 si chiede una rivisitazione del parere espresso con preghiera di potere effettuare una sintesi congiunta fra i diversi servizi chiamati alla verifica della sicurezza del territorio, Servizio geologico, del Servizio bacini montani e del Servizio foreste e del Servizio prevenzione rischi.

L'articolo 61 viene integrato con il comma:

"Le zone a verde privato ricadenti in area a penalità P4 o P3 o APP della Carta di sintesi della pericolosità sono inedificabili entro e fuori terra, fatte salve le eccezioni che potranno verificarsi nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 14-18 delle norme del PUP."

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale.

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP. Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale, integrate con eventuali contributi emersi nel corso della Conferenza di pianificazione di data 17 dicembre 2019.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

In sede di Conferenza di pianificazione, lo scrivente Servizio ha comunicato che le problematiche emerse dall'istruttoria della variante sono in particolar modo da ricondurre alle nuove previsioni che interessano gli ambiti paesaggistici ed ambientali del territorio di sella Giudicarie particolarmente sensibili, in particolar modo le varianti che interessano la Val di Breguzzo e l'ambito del lago di Roncone, e gli ambiti degli insediamenti storici.

La variante **v70** comprende altre varianti al PRG, e riguarda una vasta porzione di territorio che ai fini urbanistici non cambia la destinazione d'uso ma che, sulla base dello specifico riferimento normativo srn1,

contempla possibilità insediative ovvero la creazione di un'area ludico sportiva per un natural-parck, zip-line, impianti per parco-avventura, con sentieristica, aree pic-nic, piccoli spazi di parcheggio posti in prossimità della strada asfaltata di accesso alla, volumi di servizio (depositi e servizi igienici), che si ritiene sia da approfondire in relazione all'ampio ambito individuato dalla perimetrazione oltre che alla valenza paesaggistica.

La variante v70 riguarda il Breg Adventure Park già approvato dai servizi provinciali ed in attività da diversi anni. La norma non prevede nulla di nuovo se non il riconoscimento di tale previsione che appare difficile da interpretare come una vera zonizzazione distinta dalla zona bosco in quanto la stessa attività ludico-sportiva si avvale della presenza del bosco.

Tutte le attrezzature, esclusa la p.ed. 356 già realizzata, sono reversibili.

L'articolo 89.1 sostituisce il precedente srn 1.

Per la variante **c18**, la prossimità del parcheggio in previsione rispetto all'ambito fluviale del torrente Arnò dovrebbe contemplare delle forme di mitigazione in fregio al torrente, quali ad esempio una fascia riparia lungo l'estensione del parcheggio anche con funzione di mitigazione visiva dello stesso.

Il parcheggio viene confermato con le prescrizioni dettate in ordine alla sicurezza del territorio prevedendo il mantenimento del verde alberato come inserito nella nuova norma Art. 98.2 parcheggi nel verde art. 22.41 e art.

Per la variante n° **v65a** lo strumento di rendicontazione dovrebbe verificare l'esito della nuova previsione in relazione dell'applicazione degli indici di cui all'**art.64** delle NTA e del relativo riferimento normativo Srn 11. Relativamente al riferimento normativo Srn.8 contemplato dalla cartografia si osserva che non risulta normato all'interno delle NTA.

Lo specifico riferimento normativo (exSrn.8) viene ora inserito all'art.89.25 ed è stato reintrodotta in cartografia con shape Z601.

Lo specifico riferimento normativo (exSrn.11) viene ora inserito all'art.64.6 ed è stato reintrodotta in cartografia con shape Z601.

La previsione della variante **v65b** e del relativo riferimento Srn3 per la realizzazione delle cosiddette "Case sugli alberi" in area a bosco, si richiama che le case sugli alberi sono disciplinate come fattispecie nell'ambito dell'offerta turistico – ricettiva. La loro realizzazione è consentita negli esercizi alberghieri previsti dall'articolo 5 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, negli esercizi extralberghieri previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere a), b), e) ed f) ad esclusione delle case vacanze gruppi della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nelle strutture ricettive all'aperto previste dall'articolo 3, comma 2 della legge provinciale sui campeggi 2012, nei rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e nell'ambito delle attività agrituristiche previste dall'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001.

La variante v65b viene stralciata in adozione definitiva.

Per la variante n° **v57**, lo specifico riferimento normativo consente la ricostruzione di un edificio isolato con possibilità di aumento del 20% della superficie coperta. Si attesta che l'edificio non è catalogato come PEM, si richiede tuttavia di integrare la relazione con una apposita scheda con documentazione fotografica della costruzione oggetto di variante.

La variante v57 è stata integrata con la scheda n. A12. [Cod. shape A302]. e art. 89.4

Per quanto riguarda le foto si preavvisa che le stesse potranno essere aggiornata non appena sarà possibile effettuare un nuovo sopralluogo che a causa della stagione invernale protrattasi fino ad oggi ha impedito l'aggiornamento del dato.

Anche la variante n° **v23** prevede un incremento volumetrico con specifico riferimento normativo Srn2, senza che sia adeguatamente prodotta una documentazione fotografica dello stesso.

La variante v23 è stata integrata con la scheda n. A11. [Cod. shape A302] e art. 89.28

La variante **v49** contempla una modifica alla scheda n°147 del PEM che tuttavia non risulta evidenziata all'interno della scheda. Per l'incremento volumetrico concesso del 20%, si osserva che risulta in contrasto con le norme della carta di sintesi geologica, e che tuttavia l'incremento sarebbe in ogni caso da giustificare considerando la saltuarietà della destinazione residenziale.

Per l'adozione definitiva si è provveduto ad integrare la scheda di catalogazione PEM Bando nr. 147 con ampliamento in termini di superficie e non più di volume.

Dalla carta di sintesi della pericolosità del 2020 l'edificio si pone totalmente all'esterno dell'area a penalità elevata. Si provvede ad integrare la scheda PEM Bondo nr. 145 con la prescrizione che l'ampliamento deve essere realizzato all'esterno dell'area a elevata penalità. (art. 22.38).

Lo stesso dicasi per la variante **v56**, il cui ampliamento del 20% non risulta evidenziato come variante all'interno della relativa scheda. Eventuali ampliamenti si ritiene che dovrebbe essere funzionali all'uso produttivo della costruzione e comunque al fine di ripristinare eventuale tipologia riferita al patrimonio edilizio tradizionale.

La variante v56 è stata integrata con la scheda n. 023.PEM.Bo_ad2 [Cod. shape A301] contenuta nel fascicolo 10 - PEM Patrimonio edilizio montano: Schede oggetto di variante.

A tal proposito da verificare anche variante **v54**

La variante v54 è stata integrata con la scheda n. 076.PER.R_ad2 [Cod. shape A301] contenuta nel fascicolo 10 - PEM Patrimonio edilizio montano: Schede oggetto di variante.

La variante **v15** prevede con apposito riferimento normativo **srn9 art.58** la possibilità di ampliamento di 120 m² di Sun, che si ritiene da verificare rispetto alla zona urbanistica omogenea in cui ricade in quanto si reputa eccessivamente discrezionale la puntuale previsione, e rispetto alla possibilità di eventuali ampliamenti una tantum già previsti in normativa.

Si rinvia ora all'articolo 89.26. La misura di ampliamento viene ridotta a 80 m² ed ora appare compatibile con la zona che si pone sul retro della cortina edilizia lungo la strada

Per le varianti **v59** e **v66** si osserva l'incoerenza insediativa della previsione isolata di un lotto ricadente all'interno di un'area saturata o residenziale di completamento come verde privato di dimensioni non indifferenti.

Le previsioni di stralcio dell'edificabilità devono essere accolte, ai sensi di legge, se non comportano situazioni di sviluppo urbano programmato. In questi casi il mantenimento di una piccola area verde all'interno del contesto edificato appare coerente con i caratteri semiestensivi di tutte le zone residenziali degli abitati di Sella Giudicarie.

La variante **v60** prevede di realizzare un parcheggio privato in luogo di un'area agricola che il PTC individua di pregio. Oltre a frammentare un ambito agricolo, la previsione manca di un corrispondente normativo all'interno delle NTA.

Lo specifico riferimento normativo è stato inserito all'art.89.20 ed è stato introdotto in cartografia con shape Z602

La variante **v58** prevede all'interno di una vasta area boscata, l'insediamento di un'azienda zootecnica, che è da valutare dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico sulla base degli indici ammessi dalla variante stessa.

La zona per azienda zootecnica è stata riproposta, riducendola e spostandola al di fuori dell'area boscata ed al di fuori delle aree ad elevata penalità

Anche la variante **v24**, prevedendo l'ampliamento di un'area zootecnica, è da valutare in relazione all'insediamento rurale dell'ambito valorizzato dalla puntuale edificazione isolata di edifici riferibili al PEM.

L'ampliamento è necessario per l'azienda esistente. L'edificio adiacente, 352.PEM.R già oggetto di variante v71 può essere traslato. La zona viene comunque modificata al fine di allontanarsi dalla viabilità pubblica.

La **v55** prevede la localizzazione isolata di un nuovo impianto zootecnico che sembra frazionare un ambito agricolo di pregio unitario ed esposto dal punto di vista visivo rispetto al contesto.

L'area risulta indispensabile ad una azienda esistente che non dispone di altre aree.

Per le varianti **v33 v34 v35 v36** lo stralcio dell'area residenziale non prevede l'eventuale vincolo di inedificabilità decennale.

Viene riportato in cartografia con lo shape z610 l'art.16 già presente nelle norme tecniche di attuazione relativo al vincolo di edificabilità a seguito dello stralcio di aree residenziali.

La variante **v18** contempla un edificio isolato residenziale in zona agricola, che comunque è da intendere di pregio del PTC.

La variante risulta necessaria per prima casa di una nuova famiglia insediata a Bondo.

Si provvede ad inserire uno specifico riferimento normativo e ridurre al minimo il sacrificio dell'area agricola di pregio ampiamente compensata da nuove zona agricole di pregio come riportato nella rendicontazione urbanistica.

Vedi nuova scheda A08 (edifici in zona agricola shape A302) ed art. 89.23

La modifica del perimetro dell'area soggetta a PC1 di cui alla variante **v22**, è da giustificare alla luce dell'introduzione all'interno dell'ambito insediativo di una piccola porzione di "verde di rispetto" che come previsione dal punto di vista insediativo va ritenuta anomala.

La modifica è frutto di un accordo per la cessione gratuita dell'area necessaria alla realizzazione della strada comunale come inserito nelle norme del progetto convenzionato. La zona verde di rispetto è ubicata sotto il muro di progetto che dovrà contenere l'allargamento viario.

Per quanto attiene la trasformazione da area agricola a residenziale satura prevista dalla variante **v47**, si ritiene che la sola individuazione isolata del lotto pertinenziale di edifici esistenti con i relativi sedimi, non risulti coerente con la definizione di "area satura".

Il lotto non risulta vincolato da nessun mantenimento dell'attività agricola e la zona (anche se rossa) si pone in continuità con le zone di completamento limitrofi. Dalle norme e dalla legenda tipo non risultano ulteriori possibilità al fine di garantire l'utilizzo residenziale.

Relativamente alle varianti che interessano la fascia lago del Lago di Roncone, si ritiene che la rendicontazione urbanistica dovrebbe verificare in modo puntuale ed approfondito gli esiti insediativi derivanti dalle nuove previsioni di variante. Si ritiene in via generale che le nuove previsioni non dovrebbe aggravare il carico insediativo esistente o previsto dall'attuale pianificazione. Eventuali edificazioni o previsioni di trasformazione dell'uso del suolo devono essere attentamente valutate in relazione a quanto previsto dalle NTA del PUP. Si rinvia pertanto la valutazione di merito di tali previsioni all'interno della fascia lago di Roncone a tale approfondimento.

Il progetto di riqualificazione delle sponde del lago di Roncone saranno oggetto di un progetto preliminare e probabilmente da un concorso di idee, seguendo procedure simili già utilizzate in altri ambiti lacustri (Caldonazzo e Levico).

Allo stato attuale non si dispongono ancora dati sufficienti per potere implementare ulteriormente i dati della rendicontazione se non affermando che tutti gli interventi dovranno essere rispettosi delle tutele paesaggistiche del piano stralcio della Comunità e della tutela della fascia lago come previsto dal PUP.

Relativamente alla variante **v69**, esaminata la relativa scheda del PEM di variante, si richiede un approfondimento relativamente alla possibilità di demolizione dell'intera struttura, che per gli edifici ricadenti nel PEM non risulta ammissibile se non previa perizia statica.

L'edificio non presenta alcuna qualità architettonica essendo già stato oggetto di ricostruzione nel passato, senza però utilizzare tecniche costruttive adeguate al fine di garantire la stabilità e la salubrità dell'edificio, La previsione di completa demolizione se non si ritiene possa essere effettuata trattandosi di edificio del PEM, si potrebbe permetterla previa cancellazione della stessa scheda e trasformazione in edificio in zona agricola normato con apposita scheda al di fuori del PEM.

La variante **v13** contempla la possibilità di allungare una falda esistente di un edificio del PEM che risulta già dimensionalmente consistente, e pertanto si richiedono eventuali motivazioni rispetto a tale possibilità ammessa in variante.

La scheda 055.PEM.L prevede l'allungamento della falda e la misura non appare eccessiva rispetto a quanto comunque ammesso per i manufatti accessori.

Per quanto attiene alla variante **c23** si evidenzia che allo stato attuale l'area è destinata a verde attrezzato mentre in variante è da chiarire in primo luogo se è da intendere come verde pubblico oppure come parco urbano. Si ritiene quindi di richiedere una verifica della coerenza della nuova previsione rispetto all'ambito, che si caratterizza per la presenza di un bacino idroelettrico con sponde cementate e l'alta recinzione che perimetra il bacino, ovvero con un carattere tutt'altro che naturale. Da verificare eventualmente che contestualmente alla nuova previsione di variante sia ipotizzabile una minima riqualificazione delle sponde del bacino per i fini ricreativi che si prefigge la variante.

c23 L'area risulta utilizzata da anni e già il PRG in vigore prevede parco pubblico e l'amministrazione intende confermare le previsioni, pur con la riduzione inserita in adozione definitiva.

Le norme relative ai parchi sono state aggiornate e semplificate in adozione definitiva. L'area ora è normata dall'articolo 95 Verde Attrezzato - VA.2

Relativamente alla variante **v64**, l'ampliamento di un edificio esistente al fine di un ulteriore alloggio in agricola di pregio è da verificare all'interno dello strumento di rendicontazione sulla base di una verifica di coerenza rispetto all'art. 80 del regolamento urbanistico.

La norma viene modificata al fine di consentire l'ampliamento dell'edificio per usi compatibili con l'attività aziendale, prevedendo al suo interno una sola unità abitativa. Vedi art. 89.5

La variante **v19** prevede un aumento di volume e di sedime del 15%, in mancanza di una documentazione fotografica allegata alla scheda in esame si ritiene di sospendere la valutazione in merito a tale variante.

La variante v19 è stata integrata con la scheda n. 086.PEM.R_ad2 [Cod. shape A301] contenuta nel fascicolo 10 - PEM Patrimonio edilizio montano: Schede oggetto di variante.

Relativamente alle nuove previsioni degli edifici ricadenti in CS, sulla base delle integrazioni effettuate in sede di Conferenza dei servizi eventualmente da introdurre in sede di adozione definitiva si richiama in primo luogo le osservazioni di competenza della Soprintendenza.

Per quanto attiene alla variante **v68** la realizzazione del nuovo portone di accesso carrabile, considerata la valenza compositiva del fronte interessato, si richiede di valutare eventualmente la possibilità di realizzare tale accesso in posizione maggiormente defilata ovvero lateralmente interessando il volume con soprastante terrazza.

La scheda viene modificata confermando la possibilità di realizzare il garage partendo dalla soluzione prospettata in conferenza pianificazione, ma non precludendo lo stesso intervento nel caso di impossibilità tecnica.

La variante v68 è stata integrata con la scheda Centro Storico Roncone d.14_ad2 contenuta nel fascicolo 8 - IS Insediamento storico: Lardaro-Roncone Schede oggetto di variante.

Per la variante **c33** non si condivide il cambio della categoria di intervento, la quale dovrebbe comunque prevedere di preservare l'attuale carattere compositivo dell'edificio, mantenere l'attuale conformazione planivolumetrica e recuperando gli elementi architettonici di rilievo.

Il cambio di categoria è necessario per potere procedere con un intervento di riqualificazione trovando anche le disponibilità finanziarie di operatori privati. L'edificio è stato oggetto di completa ricostruzione post bellica e non riveste particolare valenza architettonica. La variante viene confermata in quanto questa modifica risulta necessaria per potere procedere anche con la riqualificazione e pulizia delle rive del torrente Adanà e la ricomposizione volumetrica dell'edificio esistente in tale ambito.

Per le nuove previsioni relative alle schede n° 12, 14 e 17, le stesse dovrebbero essere introdotte anche a livello di cartografia ovvero specificare le parti che si intendono demolire eventualmente con indicazioni sul tipo di intervento che si intende realizzare al fine della realizzazione dei marciapiedi. Eventuali crediti edilizi non risultano ammissibili per interventi inerenti il centro storico. Non risultano presenti le unità n. 3 e 22 citate nelle integrazioni appena richiamate. In certi casi si ritiene che dovrebbero essere meglio specificati eventuali interventi non ammessi rispetto alla relativa categoria di intervento.

Per le modifiche delle schede degli edifici lungo la "strada" di Breguzzo si precisa che nelle norme viene tolto il credito edilizio.

Le stesse vengono confermate sulla base del progetto preliminare già presentato dall'APOP che dovrà ottenere il nulla osta dalla soprintendenza per i beni architettonici relativamente all'edificio p.ed. 81 - Scheda SC Breguzzo b.17.

Norme Di Attuazione

Relativamente all'apparato normativo del PRG, e all'unificazione e coordinamento delle norme di attuazione degli ex comuni di Bondo, Roncone, Breguzzo e Lardaro, si ritiene opportuno una verifica delle principali modifiche introdotte rispetto all'attuale quadro normativo complessivo. Non risultano infatti facilmente individuabili sia la provenienza che le motivazioni di alcune norme fondamentali contenute nelle norme di attuazione così unificate. A tal proposito si rileva, a solo titolo di esempio e chiaramente non esaustivo, un'indicazione normativa generalizzata ed indifferenziata sulla possibilità di realizzare abbaini in copertura, si

definisce come edificio esistente l'edificio concluso alla data di fondazione del nuovo Comune di Sella Giudicarie, ovvero nel 2015, si ammettono nuovi interventi per gli edifici in centro storico riferibili alle diverse categorie di intervento, si consentono costruzioni accessorie di superficie massima di 20 m², ecc..In definitiva si richiede un raffronto tra l'attuale normativa legata al PRG e la normativa definitiva di variante, così da poter entrare nel merito delle eventuali modifiche introdotte. Si ravvisa del resto che la rendicontazione non chiarisce se risultino o meno omogeneizzate le varie zone insediative di cui si compone l'attuale assetto urbanistico del territorio di Sella Giudicarie, che in variante potrebbero presentare indici differenti.

Per quanto riguarda la conversione degli indici si prende atto che il coefficiente di conversione degli attuali indici fondiari di 0,3 1/m 1/m risulti un dato consolidato all'interno dei diversi PRG delle Giudicarie di recente approvazione.

In sede di istruttoria condotta dallo scrivente Servizio in merito alle norme di attuazione unificate della variante in esame è emerso quanto segue.

All'interno delle norme sono da trasformare "in superficie" le quantità espresse "in volume" ad eccezione dei parametri volumetrici fissati dal PUP. Altrettanto gli indici territoriali che fanno ancora riferimento al "m³/m²" fatto salve alcune eccezioni che dovranno eventualmente essere evidenziati in adozione definitiva.

Si provvede a modificare tutti gli indici contenuti nelle norme di attuazione

Gli ampliamenti superiori al 20 % indicati in generale nelle norme vanno intesi come nuove costruzioni.

L'ampliamento viene trasformato in termini di Sun (art. 57 Ampliamento "una tantum" degli edifici esistenti).

Per quanto riguarda la misura superiore al 20%, qualora utilizzata, comporta l'automatico rilascio del titolo edilizio per nuova costruzione. Ciò non toglie che la misura prevista possa essere anche superiore al 20% trattandosi in genere di edifici piccoli ed in ogni caso il limite massimo di ampliamento non può superare i 120 m² di Sun.

Nell'**art.32** "Invarianti" si cita solo uno dei quattro "Elementi geologici e geomorfologici" presenti; inoltre i primi due comma possono essere evitati richiamando semplicemente la definizione di cui all'art.8 del PUP.

L'articolo viene semplificato

Nel titolo dell'**art.106** va tolto il riferimento allo shape G104 in quanto non presente.

Viene riportato, in quanto erroneamente non inserito in cartografia, lo shape G104 "fascia di rispetto degli elettrodotti" mantenendo invariato l'art. 106 di riferimento delle norme tecniche di attuazione.

Nel titolo dell'**art.107** va tolto il riferimento allo shape G115 in quanto non presente.

Il riferimento G115 all'interno dell'art. 107 delle norme tecniche di attuazione è stato cancellato.

Si dovrebbe evitare, come nel caso del terzo comma dell'**art.69**, di normare quanto già stabilito dall'art.62 della lp.15/15 e dal Regolamento in materia di aree cimiteriali.

L'articolo viene leggermente modificato confermando però le previsioni del comma 2 e 3 necessarie per meglio esplicitare quali sono i servizi ammessi.

L'**art.104** contiene degli errori materiali da rettificare (numerazione dei comma e l'inizio di una frase interrotta).

Corretto

Gli **art.26** ("Riserve locali Z317"),

L'articolo 26 "Riserve locali" viene mantenuto ma viene corretto nei contenuti al fine di stilare una norma generale che possa regolarizzare future riserve locali.

art.27 ("Riserva provinciale Z316"),

Cancellato

art.33 ("Riserve provinciali e locali Z316 Z317"),

Cancellato

art.34 ("Area umida locale"),

Cancellato

Vedi ora nuovo articolo art. 34 Area di protezione naturalistica per il Parco faunistico [Z304]

art.35 ("Ghiacciai Z103"),

Cancellato

Vedi ora nuovo articolo Art. 35. Difesa paesaggistica [Z203]

art.105 ("Depuratori") vanno stralciati in quanto non sono zonizzazioni presenti o allegare negli shape.

Cancellato

Va stralciato l'**art.108** (senza testo) in quanto è già presente l'articolo **art.31** "Aree di protezione laghi".

Cancellato

Vedi ora nuovo articolo Art. 108. Condotta forzata [F446]

Negli articoli riferiti ai "Piani attuativi" va precisato che le distanze dai confini e dai fabbricati possono essere stabilite solo all'interno del loro perimetro. Il termine "manufatto accessorio" va sostituito con il termine "costruzione accessoria".

Corretto

Tutte le aree oggetto di stralcio o riduzione d'inedificabilità vanno indicate con l'apposita simbologia Z610 come previsto dall'**art.20** (ora **art. 16**) delle norme di attuazione.

Viene riportato in cartografia con lo shape z610 l'art.16 già presente nelle norme tecniche di attuazione relativo al vincolo di edificabilità a seguito dello stralcio di aree residenziali.

Vanno evitati qualsiasi definizioni o contenuti già presenti nelle norme del PUP o di altre disposizioni provinciali. A titolo di esempio: "Aree di tutela ambientale", "Zone produttive", "Zone agricole di pregio", "Zone a bosco" (vedi parere Servizio Foreste) e "Zone a pascolo".

Nel limite del possibile alcune definizioni del PUP sono state mantenute per garantire la leggibilità del documento di PRG anche da parte dei non esperti in materia urbanistica per facilitarne la comprensione.

Tutte le definizioni delle categorie d'intervento vanno demandate all'articolo 77 della lp.15/2015.

Corretti

Inoltre gli **art.51** (R7-Nuova costruzione),

Corretto

-art.52 (R8-Ristrutturazione urbanistica) e

Corretto

art.53 (R9-Recupero edilizio) se non hanno un corrispettivo in cartografia ?

Il recupero edilizio già previsto dai diversi piani di recupero del patrimonio edilizio montano approvati ai sensi della Del G.P. 611/2002 necessita della definizione associata alla terminologia di ripristino tipologico e ripristino filologico

le stesse "Zone di parcheggio deposito e servizi alle attività artigianali D119" **art.67**,

Cancellato

le "Piste per sci da fondo D212" **art.92** e

Cancellato

i "Parcheggi interrati F307" **art.98** non sono presenti in cartografia.

Corretto

All'**art .68**, "Impianti tecnologici", si citano le aree "Teleriscaldamento shape F116" anche se non sono presenti in cartografia.

Viene tolto il riferimento "teleriscaldamento shape F116" all'interno dell'art.68 delle norme tecniche di attuazione in quanto trattasi di un refuso.

All'**art.71** si cita un'"Area destinata a impianto riciclo materiali inerti" indicata con lo shape L107 che non risulta allegato. Si rileva che anche

l'art.71 delle norme tecniche di attuazione viene stralciato in quanto trattasi di un rifiuto

l'**art.73** "Aree per deposito temporaneo prodotti forestali E202" non risulta avere un corrispettivo cartografico.

l'art.73 delle norme tecniche di attuazione viene stralciato in quanto trattasi di un rifiuto

La tabella di cui all'**art.74** "Siti inquinati bonificati SIB Z604" è vuota.

Si è provveduto ad integrare il testo.

Nelle "Zone agricole" di cui all'**art.75** la prima unità residenziale è di 400 m³ L'eventuale seconda è di 120 m².

Corretto

Gli articoli della "Viabilità" e delle "Fasce di rispetto stradale" (**art.100 e art.101**) e le tabelle delle fasce di rispetto (la viabilità rurale e forestale non va associata alla "viabilità locale"; nel territorio è presente la viabilità di III categoria.

La viabilità locale e forestale viene cancellata dalla cartografia mentre si prevede ad inserire all'interno dell'art.100 delle norme tecniche di attuazione la viabilità di III categoria.

Quella che arriva al Rifugio Miramonti è una viabilità principale del PUP. Va interpellato il Servizio competente provinciale per stabilirne la categoria vanno rivisti e corretti conformandosi alla sola Del:909/95 e s.m.

Si è provveduto ad inserire il tratto di viabilità provinciale di IV^a categoria.

Da valutare se le "Aziende agricole" possono ritenersi aree specificatamente destinate.

Si conferma la norma che prevede per le zone individuate per aziende agricole (Indici edificatori intensivi) la definizione di zona specificatamente destinate all'insediamento, come già previsto per le aree produttive del settore secondario.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

Riguardo gli interventi proposti, l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente ha espresso il proprio parere di merito con parere trasmesso in data 17 aprile 2020 e che di seguito si riporta.

Tutela Del Suolo

L'art. 251 del d.lgs. 152/2006 prevede che "le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (ex APAT oggi ISPRA), predispongano l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica", inoltre l'art. 77bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con

d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i. (TULP) al comma 10 prevede che "l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente predisponga **l'anagrafe dei siti da bonificare**, in osservanza delle disposizioni statali in materia". L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché da un'apposita appendice tecnica al piano regolatore generale dei comuni interessati, che - in deroga alle leggi provinciali vigenti - è approvata e progressivamente aggiornata da ciascun comune sulla base dei dati dell'anagrafe. L'inserimento di un sito nell'anagrafe deve inoltre essere comunicato all'ufficio tecnico erariale competente". Il sopra citato art. 18 secondo comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47 è stato abrogato e sostituito dall'art. 30 terzo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. A tal fine risulta quindi necessario segnalare nella cartografia del piano, nonché corredare di specifica norma, i siti che l'Anagrafe di cui sopra individua all'interno del territorio comunale, come di seguito specificati:

Codice: SIB020002, Denominazione EX DISCARICA RSU ZONA FIANA – BONDO, Gruppo: Discariche SOIS bonificate






Codice: SIB024001, Denominazione EX DISCARICA RSU LOCALITA' SASSEL -BREGUZZO Gruppo: Discariche SOIS bonificate


Codice: SIB024002, Denominazione: EX DISCARICA RSU VALLE STRADA STATALE - BREGUZZO
Gruppo: Discariche SOIS bonificate

Codice: SIB158001, denominazione: EX DISCARICA RSU LOCALITA' LE GERE - RONCONE Gruppo: Discariche SOIS bonificate

Le cartografie di piano sono state aggiornate sulla base dei dati disponibili forniti o dal Comune, per la parte di conoscenza diretta, o dal sito provinciale nel quale però si segnala l'imprecisione della segnalazione.

Anagrafe siti oggetto di procedimento di bonifica: visualizzazione su WebGis Provincia di Trento

	
SIB020002 EX DISCARICA RSU ZONA FIANA Bondo	Rappresentazione nel PRG in vigore
	
SIB024001 EX DISCARICA RSU LOCALITA' SASSEL Breguzzo	Rappresentazione nel PRG: Loc. Sassel o Sassello
<p>--</p>	
SIB024002, Denominazione: EX DISCARICA RSU VALLE STRADA STATALE Breguzzo	Rappresentazione nel PRG: Loc. Coré

	
Codice: SIB158001, denominazione: EX DISCARICA RSU LOCALITA' LE GERE -Roncone	Rappresentazione nel PRG: Loc. Gere da Bet

Si provvederà all'integrazione del dato cartografico a seguito della fornitura del perimetro esatto delle aree segnalate.

siti riportati in tabella devono essere individuati nella cartografia del PRG attraverso un apposito retino sovrapposto all'attuale destinazione d'uso, con uno specifico rimando nelle Norme di attuazione. Attualmente, i siti di ex discariche RSU SOIS bonificate vengono individuati in Anagrafe sull'intera particella catastale, oppure non hanno un'area specifica, ma solamente un'indicazione del sito: l'ADEP – "Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati" si sta adoperando per ridefinire la corretta perimetrazione delle ex discariche RSU SOIS bonificate presenti sul territorio provinciale, pertanto l'esatta estensione areale di tale sito deve essere verificata presso tale ufficio ed inserita nella cartografia del PRG.

Tutela Delle Acque

In data 24 agosto 2015 è stato approvato il PTC delle Giudicarie con d.G.P. n. 1425 di – Piano stralcio "aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, aree agricole ed agricole di pregio provinciale", attraverso il quale sono stati individuati gli ambiti fluviali ecologici di particolare tutela lungo i corpi idrici.

In particolare risultano interessare tali ambiti le varianti numero **c2a**, **c8**, **c18**, **c12**, **v14** e **v70** con varie destinazioni d'uso. Per queste varianti ricadenti in ambiti unici del fiume Sarca e o del torrente Adanà si richiede il rispetto delle Norme relative alle aree di protezione fluviale (ambito unico) del suddetto PTC.

La v14 consiste nello stralcio edificabilità.

Tutti gli altri interventi sono a cura dell'amministrazione comunale e per essi viene garantito il rispetto delle normative di settore e delle previsioni del PTC stralcio.

In particolare la variante n. **c08** ricade anche in un ambito elevato e quindi va applicata la sopra citata norma con ancor maggior rigore onde evitare un decadimento della qualità dello stesso.

La v14 consiste nello stralcio edificabilità.

Tutti gli altri interventi sono a cura dell'amministrazione comunale e per essi viene garantito il rispetto delle normative di settore e delle previsioni del PTC stralcio.

Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri, come citato nelle NdA del PRG, laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua.

In particolare, si segnalano le varianti numero: **v09** (verde privato) e **v26** (impianto zootecnico); adiacenti a corsi d'acqua pubblici per le quali "è necessario prevederne la distanza di almeno 10 metri, mantenendo ed incentivando l'eventuale fascia di vegetazione riparia esistente."

La variante viene confermata con le modifiche e prescrizioni riportate al precedente parere del Servizio Bacini Montani.

Le norme relative alle fasce di rispetto sono riportate all'art. 27 delle NdA.

Nella variante n. **v26** il cambio di destinazione d'uso, vista la vicinanza di un corso d'acqua, è d'obbligo ricordare il D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina

regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue" ed il D.G.P. n. 1545 del 24 agosto 2018.

La variante consiste nell'ampliamento della stalla esistente per la quale le buone pratiche d'uso dei suoli nel rispetto della tutela delle acque deve comunque essere garantita nel rispetto delle norme di carattere generale.

Nelle NdA del Prg è citato l'art 22 allegato B delle norme di attuazione del PUP riguardante le aree di protezione dei laghi.

In particolare le varianti interessate sono le numero: **c23** (verde pubblico), ed in parte le **c24** e **c25** (parco lago) e quindi va rispettata la normativa sopra citata.

*La variante **c23** riguarda la riduzione di una previsione già in essere con specifico riferimento per realizzare una manufatto ad uso collettivo. Il lago della Pozza non presenta area di rispetto dei laghi ai sensi dell'art. 22 del PUP.*

Le norme relative la parco lago Art. 97 viene integrata con il richiamo alla fascia di tutela dei laghi del PUP e art. 108 delle NdA.

Inquinamento Acustico

Aree residenziali in prossimità di sorgenti di rumore Nelle NdA del PRG è citato il d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 . Questa norma si ritiene applicabile per le varianti relative alle aree residenziali dove la realizzazione è pianificata in prossimità di strade quali la n. **c1 (sulla strada locale che porta a Lodino)**, e la n. **v14.** e **v11 (lungo la strada statale all'ingresso di Bondo)**

Per tutti gli interventi si applicano le norme art. 9 delle NdA. Viene inserito specifico riferimento normativo Z601 per l'intervento v11 posto vicino alla strada statale.

Aree agricole e aree agricole di pregio

Per quanto riguarda le previsioni introdotte con la variante in esame che interessano il sistema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, si richiama il parere trasmesso dal Servizio Agricoltura di data 22 aprile 2020 che evidenzia quanto segue.

"In riferimento alla proposta di variante al PRG di cui all'oggetto e per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si comunica quanto segue. Relativamente alle norme di attuazione:

in vari punti si fa riferimento al "DPP 8-61/Leg/2015". Si fa presente che il regolamento di esecuzione della L.P.15/2015 è dell'anno 2017;

all'**art.75** comma 3 il riferimento normativo corretto è all'**art.71** (e non **art.81**) del regolamento urbanistico provinciale.

L'articolo di riferimento nelle note a piè pagina viene corretto come da segnalazione sopra riportata.

L'**art.81** è invece il riferimento corretto da aggiungere nel successivo comma 5;

L'articolo di riferimento nelle note a piè pagina viene corretto come da segnalazione sopra riportata.

all'**art.75** comma 17, si fa presente che la Sottocommissione CUP non è prevista dal PUP, bensì dall'art. 5 della LP15/2015;

L'articolo di riferimento viene corretto come da segnalazione sopra riportata.

all'**art.83**, paragrafo AA3 comma 5, in fa presente che nelle zone agricole non sono ammesse attività "industriali". Qualora si intendano allevamenti al di sopra di una determinata dimensione, si invita a fissare una soglia dimensionale, ad es. in termini di UBA;

Corretto

all'**art.83**, paragrafo FL1, si fa riferimento all'art. 82 del "DPP 8-63/Leg/2015", anziché al DPP 8-61/Leg/2017".

L'articolo 83 è stato completamente riscritto ed il riferimento corretto.

Relativamente alle varianti proposte, considerato che si tratta essenzialmente di aggiornamenti cartografici allo stato di fatto, stralci di previsioni ed incrementi delle aree agricole locali (circa 6 ha) e del PUP (circa 6.000 m²), il parere è complessivamente favorevole.

E' però fatta salva la necessità di compensare la riduzione dell'area agricola di pregio (2.500 ma in tutto), in particolare di quella prevista dalla variante **v18**, nell'ambito della varie particelle che da bosco diventano agricole."

Vedi compensazione zone agricole contenute nella rendicontazione (come anche per la c35)

Aree protette

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, con parere di data 20 aprile 2020, ha espresso le sotto riportate osservazioni.

"Con la presente, si fa riferimento alla nota prot. n. 194571 del 2 aprile 2020, di richiesta parere alla variante 2019 al piano regolatore del Comune di Sella Giudicarie. Letti gli allegati progettuali, si esprimono le seguenti osservazioni:

1) aspetti cartografici: nella cartografia del sistema ambientale viene indicato l'ampliamento dei confini del parco naturale, recentemente contenuto nella "variante 2018" al piano del parco Adamello Brenta, mentre non sono cartografate le aree della "Rete Natura 2000" (due ZSC e una ZPS), che sono presenti: "Adamello" e "Re di Castello-Breguzzo" (ZSC) e "Adamello-Presanella" (ZPS);

Le aree della "Rete Natura 2000 (due ZSC e una ZPS) sono ora state inserite in cartografia.

2) si ricorda che nel territorio del comune di Sella Giudicarie non sono presenti riserve naturali provinciali, né riserve locali o biotopi non istituiti, pertanto non è necessario che ne venga fatta menzione;

3) vi sono tre previsioni di varianti che interferiscono con la ZSC "Re di Castello – Breguzzo", per queste risulta necessaria la valutazione di incidenza, inserita nei documenti del piano;

Le varianti che richiedono verifica di incidenza sono una relativa al parcheggio di malga Arnò per il quale è stato integrato l'articolo 24.8 e l'area Breg Adventure Park con articolo 24.9

4) in riferimento a queste varianti, va necessariamente integrata la rendicontazione, laddove viene affermato che non sono previsti interventi in area protetta;

5) nella relazione illustrativa (che contiene al suo interno la rendicontazione), ci sono altri aspetti da segnalare: - a pag. 8 c'è un errore materiale "Catello" al posto di "Castello" -nella stessa pagina va modificato lo scritto sulla rete "Natura 2000", in quanto essa comprende ZSC e ZPS e fa riferimento alle due direttive europee 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CEE "Uccelli". Ulteriori chiarimenti in tal senso possono essere trovati nel sito dedicato: <http://www.areeprotette.provincia.tn.it/>. -a pag. 38 della relazione va corretta l'affermazione di non interferenza delle varianti con le aree protette;

6) norme di attuazione: - **art.24** comma 1: aggiornare. Oggi tutti i SIC sono diventati ZSC, i numeri riportati sono comunque corretti;

Si fa riferimento che le procedure per la trasformazione da SIC in ZSC sono in fase di svolgimento come descritto all'interno del comma 1 art.24 delle norme di attuazione.

- **art.24** comma 2: va aggiunta la direttiva Uccelli;

Viene inserita all'interno dell'articolo 24 comma 2 delle norme di attuazione la direttiva 147/2009 CE "direttiva uccelli"

- **art.24** comma 3: va sostituito l'intero comma con una formulazione più recente che tiene conto di tutte le norme vigenti: "Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un' incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente (L.P. 11/2007 e successivi regolamenti di attuazione). Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con D.P.P. n.50-157/Leg d.d. 03/11/2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3.08.2012."

Il comma 3 art. 24 delle norme di attuazione viene adeguato con il testo sopra citato.

- **art.24** comma 4: la ZSC ha il nome sbagliato: Re di Castello - Breguzzo (senza Cop);

Il comma 4 art. 24 delle norme di attuazione viene adeguato con il testo sopra citato.

- **art.26:** va eliminato, in quanto non ci sono riserve locali;

Viene comunque mantenuto l'articolo 26 "Riserve locali" modificandone i contenuti al fine di stilare una norma generale che possa regolarizzare future riserve locali.

- **art 27:** va eliminato, perché è proprio sbagliato,

Viene comunque mantenuto l'articolo 27 "Riserve locali" modificandone i contenuti al fine di stilare una norma generale che possa regolarizzare future riserve provinciali.

probabile refuso; - **art.33 - art.34 - art.35** vanno eliminati perché fanno riferimento a cose che non trovano riscontro nel piano e non sono riportate neppure in cartografia.

Art. 33 Cancellato.

Art. 34 cancellato ed ora sostituito da art. 34 Area di protezione naturalistica per il Parco faunistico [Z304]

Art. 34 cancellato ed ora sostituito da art. Art. 35. Difesa paesaggistica [Z203]

Tutto ciò premesso, il parere sulla variante al piano regolatore del Comune di Sella Giudicarie è positivo, ma condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto."

Beni culturali

La Soprintendenza per i beni culturali, in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio ha comunicato per le vie brevi quanto segue, riservandosi per ragioni procedurali la successiva trasmissione formale del parere di competenza.

Invarianti PUP

"Per quanto riguarda le Invarianti – così come definite dall'articolo 8 della Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) – all'articolo 32 (Invarianti del PUP) delle Norme di Attuazione Unificate (NdAU) del Piano Regolatore Generale 2019 del Comune di Sella Giudicarie non sono elencati i "beni architettonici e artistici rappresentativi" esistenti sul territorio degli ex Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone, che dal 1 gennaio 2016 hanno costituito, tramite fusione, il Comune di Sella Giudicarie. Nell'allegato D (Elenchi d'invarianti) del PUP (aggiornato ad ottobre 2009), alle pagine 69, 75 e 81 sono citati i seguenti beni:

T34 Bondo – Cimitero di guerra austroungarico; T144 Lardaro – Forte Larino "Werk Larino"; T253 Roncone – Chiesa di Santo Stefano protomartire.

Tutti i beni sono già contenuti nello shape Z301.

Il PRG non dovrebbe essere una mera ripetizione dei dati PUP soprattutto se gli stessi non risultano né esaustivi né aggiornati. Si procede in ogni caso con l'inserimento in cartografia dei dati elencati.

Per quanto riguarda l'allegato – denominato Elenco Varianti con verifica preliminare del rischio idrogeologico PGUAP – a pagina 17 è descritta la Variante **c31** (Comune Catastale Breguzzo; particelle interessate particelle edificiali 107,113/1, 81) con la previsione di "demolizione parziale per realizzazione marciapiede e messa in sicurezza strada statale". Si ricorda che la p.ed. 81 C.C. Breguzzo I (Casa Ciolli-Sembenotti) è stata dichiarata bene di interesse culturale "particolarmente importante" con determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici della Provincia autonoma di Trento n. 749 di data 17 ottobre 2013, in quanto luogo significativo della storia del Trentino nel XIX secolo. In questa casa dimorò, infatti, tra Otto e Novecento, Emma Itala Speranza Ciolli (1846-1927), figlia dell'avvocato Alfonso Ciolli (1804-1885) di Samoclevo – uno dei protagonisti del Risorgimento trentino – e di Emilia Vedovelli di Breguzzo, che nel 1869 aveva sposato l'avvocato Pietro Sembenotti (1837-1908). Come si legge nel provvedimento di tutela del 2013, questa casa "divenne luogo deputato alla memoria non solo privata ma ora anche collettiva della instancabile attività a sostegno della 'causa italiana' che aveva travolto e segnato le vite dell'intera famiglia Ciolli". L'immobile va dunque conservato nella sua integrità e non può essere demolito;

La scheda relativa viene aggiornata confermando la ristrutturazione con parziale demolizione come da progetto predisposto dal Servizio Gestione Strade, già valutato in conferenza servizi,

Per quanto riguarda l'allegato – denominato IS Insediamiento Storico PEM Patrimonio Edilizio Montano Schede oggetto di Variante – si evidenzia come le schede di Roncone presentino dati aggiornati tra il 2013 e il 2019; quelle di Breguzzo al 2006, quelle di Lardaro al 2004 e quelle di Bondo al 2002. In particolare nella scheda 17 relativa alla p.ed. 81 C.C. Breguzzo non è stato riportato il vincolo di tutela dell'immobile, stabilito con determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici della Provincia autonoma di Trento n. 749 di data 17 ottobre 2013. Della p.ed. 166/2 C.C. Bondo, invece, si indica nella scheda una data di costruzione compresa tra il 1860 e il 1939, mentre la p.ed. risulta già nel catasto austriaco del 1860; di conseguenza andrebbe riconsiderata la categoria d'intervento prevista;

Variante c32 - Scheda Centro storico Breguzzo b.17 Categoria R1 soggetta a vincolo beni culturali D.Lgs. 42/2004. [Z301]

La scheda è stata aggiornata con inserimento del vincolo prescritto

Per quanto riguarda l'allegato – denominato IS Insediamiento Storico PEM Patrimonio Edilizio Montano Schede oggetto di Variante – si consiglia di riclassificare da R3 a R2 la categoria d'intervento per l'unità edilizia n. 263 (p. ed. 131/1 C.C. Roncone) a Roncone, vista la presenza di vari elementi significativi (portali archivoltati in pietra, cornici lapidee di finestre, cornici marcapiano);

Variante c33 - Trattandosi di un importante intervento di riqualificazione che possa prevedere anche la parziale demolizione dell'immobile, si chiede di confermare la categoria R3, come già riportato nella precedente risposta contenuta nel paragrafo "Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico".

Per l'unità edilizia n. 14 v45 (p.ed. 15/1 C.C. Lardaro) vista la presenza di passaggi voltati, pavimenti selciati, cornici lapidee di finestre.

Si conferma la scelta della categoria R3 con prescrizione di conservare le murature perimetrali e gli avvolti limitando l'intervento di ristrutturazione alla parte della copertura.

ma anche per le schede 10, 12 e ~~13~~ 14 di Breguzzo, relative a immobili già esistenti nel 1860 (mappa catastale austriaca, di cui si prevede la "parziale demolizione".

Varianti c31a c31b c31c c31d - Si tratta del progetto di messa in sicurezza della strada statale interna al centro storico di Breguzzo su progetto predisposto dall'APOP. Si confermano le categorie R3 in quanto gli interventi che ricadono sulle schede 10, 12 e 14 riguardano esclusivamente un tratto di viabilità pedonale.

Infine, per quanto riguarda il Piano di recupero delle "Ca da Mont" dell'ex Comune di Roncone si consiglia di riclassificare da R3 a R2 la categoria d'intervento prevista per l'unità edilizia 352 (p.ed. 424/1 C.C. Roncone) già esistente prima del 1860 e non realizzata tra il 1860 e il 1939, come indicato nella scheda.

Variante v71 - Per questa scheda è già previsto un particolare intervento di messa in sicurezza appositamente inserito nella scheda che preveda la possibilità di demolizione e ricostruzione con spostamento di sedime. Si chiede di confermare la previsione indipendentemente dalla data di costruzione dell'edificio.

Incomprensibile appare, infine, la previsione di "ristrutturazione edilizia" per la p.ed. 176 C.C. Lardaro I – che potrebbe dunque comportare la demolizione dell'immobile – vista la presenza di notevoli elementi architettonici (portali architravati, cornici lapidee delle finestre) e decorativi (inferriate) su due prospetti dell'edificio, che andrebbe viceversa recuperato tramite un intervento di risanamento conservativo.

Variante v51 - La modifica di categoria è finalizzata alla possibilità di realizzare nuove finestre sui lati, come espressamente richiesto dai proprietari intenzionati a recuperare l'immobile purché sia possibile aumentare l'illuminazione interna dei locali altrimenti impraticabili. Le murature perimetrali devono in ogni caso essere mantenute stabilito che per il PEM la categoria R3 non premette la demolizione delle mura perimetrali.

Note in merito a difformità registrate tra i beni architettonici interessati da vincolo diretto, indiretto o soggetti a verifica di interesse e la cartografia:

Cimitero di Breguzzo, con la adiacente chiesa di Sant'Andrea Apostolo (vecchia): nella cartografia del PRG la zona è definita come vincolo diretto. Pur mantenendo il perimetro del vincolo che risulta corretto, deve però essere differenziato all'interno dell'area la zona destinata a vincolo diretto e la zona definita di rispetto e di vincolo indiretto.

Chiesa di San Michele a Lardaro: il contorno del vincolo deve essere corretto ed esteso alla totalità della particella edificiale; nella cartografia del PRG il vincolo è stato ridotto al solo sedime dell'edificio. si propone nulla osta, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, all'esecuzione delle varianti del PRG in oggetto.

Si è provveduto a rettificare le zone soggette a tutela sulla base degli ultimi dati resi disponibili dalla

soprintendenza.

Si annota che i dati, mutevoli nel tempo, potrebbero essere resi disponibili direttamente dal sito, senza doverli richiedere, al fine di garantire l'aggiornamento nelle fasi finali di predisposizione della variante e di rappresentare quindi lo stato di tutela più prossimo al momento della adozione.

Si richiede la sostituzione del contenuto delle norme di attuazione con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica, sottoposto a recente revisione da parte dello scrivente Ufficio.

Tutela Archeologica

Aree a tutela archeologica. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

Aree a tutela 01 Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02 Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Allo scopo di garantire la tutela delle aree a tutela 02, e al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Scoperte fortuite Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Si richiede l'aggiornamento in cartografia delle aree a tutela archeologica, recentemente sottoposte a revisione. A tal proposito si invita lo Spett.le Comune a prendere contatti con i funzionari dell'Ufficio beni archeologici".

Sostituito l'articolo 30 delle NdA